

DELIBERAZIONE N. 94 DEL 6 FEBBRAIO 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) - Riapprovazione del testo di legge di cui alla DGR n°1464 del 15 settembre 2006, con recepimento delle indicazioni delle Commissioni Consiliari competenti e approvazione del Regolamento.

Premesso:

- che la Legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione ha consolidato le competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- che, nell'ambito del decentramento di cui alla legge delega n. 59/1997, il d.lgs. n. 469/1997 ha attribuito alle Regioni la programmazione delle politiche attive del lavoro e la disciplina dei sistemi regionali dei servizi per l'impiego;
- che con la L. R. n. 14/1998 la Regione Campania ha regolamentato le funzioni ad essa trasferite in virtù del decentramento;
- che il DPR n. 442/2000 e il d. lgs. n. 181/2000 e s.m.i. hanno introdotto ulteriori disposizioni in materia di collocamento e servizi per l'impiego;
- che la legge delega n. 30/2003 e il successivo d. lgs. n. 276/2003 hanno introdotto nuove disposizioni in materia di servizi pubblici e privati per l'impiego;
- che il D. L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133 ha introdotto nuove disposizioni, in particolare in materia di formazione professionale ed apprendistato;
- che, alla luce delle recenti disposizioni normative nazionali, è opportuno procedere alla riorganizzazione degli enti pubblici non economici;

Ritenuto:

- che si è reso necessario procedere all'aggiornamento della normativa regionale in materia di lavoro e formazione professionale alla luce del mutato contesto giuridico nazionale;
- che, pertanto, si è reso necessario procedere all'approvazione di un nuovo strumento normativo in grado di fornire strumenti idonei all'incentivazione dell'occupazione, al contrasto della disoccupazione e del lavoro sommerso, alla promozione del lavoro stabile e di qualità, al sostegno alla formazione professionale ivi compreso l'apprendistato.

Considerato:

- che in data 08.09.2006 il tavolo di concertazione con le parti sociali riunito dall'Assessore Corrado Gabriele ha sottoscritto il testo condiviso del disegno di legge in materia di lavoro e formazione professionale elaborato a cura dell'Assessorato regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
- che con Delibera di Giunta n. 1464 del 15 settembre 2006 è stato approvato il *"Disegno di legge Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro"*;
- che il suddetto Disegno di Legge è stato assegnato per l'esame congiunto alla III e alla VI Commissione consiliare permanente (R.G. 208/VIII);
- che con nota congiunta prot. n. 398/III Comm. e n. 176/VI Comm. del 16.09.2008 a firma dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti aventi in esame il *"Disegno di legge Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro"* è stato richiesto all'Assessorato regionale al Lavoro di procedere ad una revisione ed aggiornamento del disegno di legge in considerazione delle evoluzioni normative e giurisprudenziali che hanno modificato il quadro nazionale e comunitario di riferimento;
- che, a cura dell'Assessorato regionale all'Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, il disegno di legge in oggetto è stato aggiornato ed integrato alla luce dei nuovi riferimenti normativi nazionali e comunitari;
- che, si è proceduto, contestualmente, all'elaborazione di un *"Regolamento di attuazione"* al fine di assicurare l'immediata operatività della normativa regionale dopo la definitiva approvazione del

disegno di legge;

- che con nota prot. n. 294/UDCP/GAB/UL del 22/01/2009 è stato acquisito agli atti il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo.

Visti:

- la L. R. n. 14/1998.
- la Legge costituzionale n. 3/2001;
- la legge n. 59/1997;
- il DPR n. 442/2000;
- il D. Lgs. n. 181/2000;
- la legge n. 30/2003;
- il D. Lgs. n. 276/2003;
- la legge n. 133/2008;

Propone e la Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in precedenza che si intendono integralmente riportate:

- di riapprovare, accogliendo le indicazioni delle Commissioni consiliari competenti, il testo del disegno di legge "*Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*", che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale e, per l'effetto, modificare la DGR n. 1464 del 15/09/2006;
- di approvare il "Regolamento di attuazione" a corredo del disegno di legge "*Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di presentare il Regolamento di attuazione alla Presidenza del Consiglio regionale richiedendone l'assegnazione urgente alle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia;
- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. Istruzione, Educazione, Formazione professionale, Politiche giovanili e del Forum regionale per la Gioventù, Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.), al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Regione Campania
Assessorato al Lavoro, Istruzione, Formazione

DISEGNO DI LEGGE

*Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di
Lavoro e Formazione professionale per la promozione della Qualità del lavoro*

**Versione predisposta con relativo Regolamento di attuazione da approvarsi
congiuntamente al testo di legge.**

Regione Campania
Assessorato al Lavoro, Istruzione, Formazione

DISEGNO DI LEGGE

**Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di
Lavoro e Formazione professionale per la promozione della Qualità del lavoro**

INDICE GENERALE

TITOLO I
PRINCIPI

Art. 1 *Finalità generali*

Art. 2 *Sistema di governo regionale del lavoro e della formazione professionale*

Art. 3 *Funzioni amministrative*

Art. 4 *Potere di vigilanza e sostitutivo della Regione*

TITOLO II

ATTI ED ORGANI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

Art. 5 *Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro*

Art. 6 *Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale*

Art. 7 *Piano provinciale per le politiche del lavoro*

Art. 8 *Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro*

TITOLO III

STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ

Art. 9 *Sistema di Alta Qualità del Lavoro e istituzione del Comitato di Garanzia sulla gestione del Sistema per la qualità del lavoro. Verifica e revoca del certificato AQL.*

Art. 10 *Istituzione e gestione del Fondo per la qualità del lavoro.*

Art. 11: *Primo asse di intervento*

Art. 12: *Secondo asse di intervento*

Art. 13: *Terzo asse di intervento*

TITOLO IV

ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Capo I

Organismi di concertazione fra le parti sociali

Art. 14 *Commissione regionale per il lavoro*

Art. 15 *Commissione provinciale per il lavoro*

Capo II

Sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego

Art. 16 *Principi del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego*

Art. 17 *Soggetti e funzioni del sistema integrato dei servizi per l'impiego. Stato di disoccupazione*

Art. 18 *Cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale*

Art. 19 *Autorizzazioni regionali*

Art. 20 *Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL)*

Capo III

Agenzia regionale per il lavoro

Art. 21 *Attività e struttura dell'Agenzia regionale per il lavoro*

TITOLO V

PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO E CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

Capo I

Promozione della regolarità del lavoro

Art. 22 Consolidamento delle imprese emerse

Art. 23 Tutela delle condizioni di lavoro e appalti pubblici

Capo II

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Art. 24 Qualità e sicurezza del lavoro. Comitato regionale di Coordinamento e Sistema coordinato di vigilanza e controllo.

Art. 25 Cultura della prevenzione e della partecipazione. Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi.

TITOLO VI

PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO

Capo I

Sostegno dell'occupazione femminile e del lavoro degli immigrati extracomunitari

Art. 26 Promozione del lavoro femminile e conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura

Art. 27 Formazione professionale e inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati extracomunitari

Capo II

Norme per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili

Art. 28 Finalità

Art. 29 Destinatari, principi e strumenti del sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili

Art. 30 Servizio provinciale per l'inserimento dei disabili

Art. 31 Servizio di accertamento e controllo della disabilità e Comitato tecnico provinciale

Art. 32 Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e Comitato regionale per la gestione

Capo III

Contrasto alla disoccupazione e all'esclusione sociale e gestione delle crisi aziendali

Art. 33 Interventi di sostegno alla formazione

Art. 34 Incentivi all'assunzione e assunzioni riservate a persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro

Art. 35 Interventi di sostegno al credito e al reddito dei lavoratori

Art. 36 Prevenzione e gestione delle crisi occupazionali.

TITOLO VII

FORMAZIONE E APPRENDISTATO

Capo I

Finalità e strumenti generali

Art. 37 Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della Formazione

Art. 38 Decentramento delle funzioni dell'orientamento e della formazione

Art. 39 Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione

Art. 40 Riconoscimenti e certificazioni

Art. 41 Sostegno alla formazione e diritti essenziali dei partecipanti alle iniziative di formazione

Capo II

Impresa e offerta formativa

Art. 42 Accreditemento e Istituzione dell'Albo regionale degli Enti formativi e dei soggetti che erogano formazione

Capo III

Disciplina dell'apprendistato

Art. 43 *La formazione nell'apprendistato*

Art. 44 *Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione*

Art. 45 *Apprendistato professionalizzante*

Art. 46 *Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione*

Art. 47 *Finanziamento e controllo*

Art. 48 *Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

Art. 49 *Osservatorio*

Capo IV

Tirocini formativi e di orientamento

Art. 50 *Finalità generali*

Capo V

Formazione Continua

Art. 51 *Formazione continua e piani formativi individuali.*

Capo VI

Formazione nei periodi di non lavoro e per la creazione di imprese

Art. 52 *Formazione nei periodi di non lavoro rivolta a soggetti in condizione di svantaggio*

Art. 53 *Formazione per la creazione e lo sviluppo d'impresa*

TITOLO VIII

DISCIPLINA TRANSITORIA E ABROGAZIONI

Art. 54 *Abrogazioni*

Art. 55 *Disciplina transitoria*

Art. 56 *Copertura finanziaria*

TITOLO I PRINCIPI

Articolo 1 *Finalità generali*

1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di:
 - a. riconoscere il valore economico-sociale del lavoro stabile, duraturo e a tempo indeterminato, nonché ogni forma di lavoro disciplinato dalla legge, finalizzato a contrastare la precarietà del lavoro e a favorire la creazione di nuova occupazione, la stabilità e la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro;
 - b. rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione della persona nel lavoro;
 - c. promuovere politiche regionali del lavoro, dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione, nonché politiche sociali favorendone l'integrazione e istituendo un adeguato sistema di coordinamento con le politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;
 - d. strutturare un efficiente sistema di formazione ed orientamento professionale, integrato con il sistema dei servizi per l'impiego, in cui risulti valorizzata la funzione dell'operatore pubblico, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale;
 - e. perseguire l'integrazione delle politiche in materia di lavoro con gli interventi in materia di istruzione e formazione;
 - f. garantire ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso alla formazione, in condizione di pari opportunità, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;
 - g. promuovere la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e valorizzare l'apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita;
 - h. assicurare livelli di qualità dell'offerta formativa;
 - i. valorizzare il ruolo degli Enti locali e la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali per favorire le condizioni per un efficiente funzionamento del mercato del lavoro attraverso il rafforzamento del ruolo di intermediazione dell'operatore pubblico e l'integrazione dell'offerta pubblica e privata nel rispetto dell'interesse pubblico dei servizi per l'impiego;
 - j. valorizzare il ruolo delle parti sociali nel governo del mercato del lavoro e della formazione professionale, promuovere la concertazione come strumento di governo in materia di politiche sociali, favorire l'estensione dei diritti sindacali a tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale d'impiego, promuovere gli strumenti della democrazia sindacale;
 - k. garantire e rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - l. favorire la costituzione di rapporti di lavoro regolari attraverso strumenti di contrasto al lavoro irregolare e di sostegno alla emersione;
 - m. valorizzare gli strumenti a garanzia e promozione delle pari opportunità, nell'accesso al lavoro e nello svolgimento del lavoro, connessi al genere, alla condizione di immigrato o di straniero, presenti regolarmente nel territorio nazionale, nonché dell'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati.

Articolo 2 *Sistema di governo regionale del lavoro e della formazione professionale*

1. L'intervento pubblico regionale sul mercato del lavoro e sulla formazione si realizza attraverso le strutture e gli organismi specializzati e i soggetti istituzionali di seguito indicati:
 - a) Organi collegiali per la programmazione: Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro;
 - b) Organi collegiali per attività amministrativa consultiva, normativa e di coordinamento: Commissione regionale per il lavoro, Commissioni Provinciali per il lavoro, Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro;
 - c) Strutture di amministrazione attiva: Regione; Province e Centri per l'impiego;
 - d) Altre Amministrazioni, strutture e soggetti istituzionali, che costituiscono il sistema integrato del mercato del lavoro e della formazione professionale: le Università, le istituzioni scolastiche autonome, i soggetti accreditati per i servizi per l'impiego e per la formazione professionale;

- altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro; gli enti bilaterali; l'Osservatorio sull'apprendistato; i Poli formativi; la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria;
- e) Strutture e organi tecnici e di garanzia: Agenzia Regionale per il lavoro della Campania, di seguito Arlav, Comitato di garanzia del sistema Alta Qualità del Lavoro, Comitato tecnico provinciale per l'avviamento al lavoro dei disabili.

Articolo 3 **Funzioni amministrative**

1. Le funzioni amministrative, oggetto della presente legge, sono attribuite in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione.
2. La Regione esercita le funzioni di sviluppo, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, individuando gli strumenti idonei al perseguimento delle finalità della presente legge, nonché le funzioni di monitoraggio, di controllo e di valutazione della gestione amministrativa. Contribuiscono allo svolgimento di tali funzioni, secondo le competenze rispettivamente attribuite, la Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro e la Commissione regionale per il lavoro, nonché l'Agenzia regionale per il lavoro della Campania.
3. La Provincia esercita le funzioni di gestione amministrativa, nei limiti fissati dalla presente legge. La Provincia concorre, inoltre, alla programmazione regionale, limitatamente agli interventi relativi all'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità previste dall'articolo 6 della presente legge, avvalendosi, a tal fine, della Commissione provinciale per il lavoro.
4. La presente legge individua le forme di cooperazione e di coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici con quella dei soggetti privati autorizzati o accreditati, che operano nel territorio regionale.

Articolo 4 **Potere di vigilanza e sostitutivo della Regione**

1. In caso di inadempienza delle Province, nonché degli organi regionali o provinciali cui sono state conferite funzioni dalla presente legge ed in particolare in caso di omissione di atti dovuti, mancato rispetto dei termini, inerzia, esercizio inefficiente dei compiti attribuiti, adozione di atti in violazione delle prescrizioni di legge, mancata attuazione degli interventi previsti dalla legge, nonché di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, invita l'ente o l'organo inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a sessanta giorni, trascorsi i quali esercita il potere sostitutivo, con l'adozione di provvedimenti necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni, con la conseguente imputazione degli oneri finanziari all'amministrazione o all'organo inadempiente.

TITOLO II **ATTI ED ORGANI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO** **E DELLA FORMAZIONE**

Articolo 5 **Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro**

1. La Regione, mediante il Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro, definisce le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro e della formazione. Il Documento, in coerenza con la programmazione regionale in materia di politica economica, politica sociale ed istruzione, nonché con gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui alle Decisioni del Consiglio Europeo, determina i criteri, gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento e gli incentivi di cui all'articolo 1 del Regolamento di attuazione.
2. La Giunta elabora, con il supporto dell'ARLAS, un documento preparatorio a quello di programmazione e lo trasmette alla Conferenza regionale di cui all'articolo 7 della presente legge la quale esprime un parere, vincolante se espresso entro 30 giorni, trascorsi i quali la Giunta procede in ogni caso all'approvazione. Il Presidente della Giunta presenta il documento approvato al Consiglio regionale. In ogni caso il Documento preparatorio deve essere trasmesso al Consiglio entro il 30 aprile. Il Consiglio approva il Documento di programmazione triennale e le relative spese complessive per il

triennio entro sessanta giorni decorsi i quali, in assenza di pronuncia esplicita del Consiglio, il Documento è approvato.

3. Il Documento è approvato dal Consiglio regionale con cadenza triennale e può essere aggiornato annualmente con il procedimento previsto dal Regolamento di attuazione.

Articolo 6

Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale

1. La Giunta regionale, in attuazione del Documento di programmazione triennale di cui all'articolo 5, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 13, adotta annualmente il Programma per le politiche del lavoro e della formazione professionale secondo i criteri di cui al Regolamento di attuazione.

2. Con il Programma annuale e con il Documento triennale annualmente aggiornato, la Regione concorre all'elaborazione del piano nazionale per l'occupazione, previsto dalla Strategia europea per l'occupazione adottata in attuazione del Titolo VI bis del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il programma tiene conto degli orientamenti e delle raccomandazioni delle istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell'informazione, all'ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché ad altri eventuali temi e settori d'intervento individuati e promossi a livello comunitario.

Articolo 7

Piano provinciale per le politiche del lavoro

1. Ciascuna Provincia, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione provinciale per il lavoro di cui all'articolo 14, adotta, nel rispetto del Documento di programmazione triennale regionale di cui all'articolo 5, un Piano provinciale per le politiche del lavoro relativo allo sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale con i contenuti di cui al Regolamento di attuazione. Il Piano, mediante un'apposita sezione definita "*Piano d'azione sociale per la gestione delle crisi occupazionali*", individua le situazioni provinciali di crisi aziendali con gravi conseguenze occupazionali e le misure per affrontarle. Per le finalità di cui all'articolo 12 della presente legge e delle disposizioni del Regolamento di attuazione, ciascuna Provincia può adottare, nell'ambito del Piano provinciale, una ulteriore apposita sezione definita "*Piano provinciale per l'emersione*".

2. Il Piano di cui al comma 3 ha durata triennale, può essere aggiornato annualmente e viene inviato tempestivamente alla Regione per l'elaborazione del Documento di programmazione triennale e del Programma annuale per le politiche del lavoro.

Articolo 8

Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro

1. E' istituita la Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro, di seguito chiamata "Conferenza", quale strumento di indirizzo, di programmazione e di coordinamento in tema di politiche del lavoro e della formazione professionale

2. La Conferenza:

- a) concorre a definire – tramite il Documento di programmazione triennale ed il Programma Annuale di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e secondo la procedura prevista dal Regolamento di attuazione – il Sistema di Alta Qualità del Lavoro di cui al Titolo III fissando ed integrando i criteri per la determinazione dell'indice definito di Alta Qualità del Lavoro e stabilendone la relativa ponderazione;
- b) formula proposte, in sede di ridefinizione del piano triennale, per l'eventuale modificazione degli indici di Alta Qualità del Lavoro;
- c) elabora proposte in ordine alla ripartizione delle risorse tra i tre assi di intervento finanziati dal Fondo per la qualità del lavoro (FQL) e tra i settori di attività sulla base dei criteri di cui all'articolo 9 e alle disposizioni del Regolamento di attuazione;
- d) formula proposte all'Assessorato al lavoro per la definizione delle azioni strategiche rientranti nel secondo asse di intervento di cui all'articolo 11;
- e) propone i settori sui quali orientare prioritariamente la promozione del lavoro regolare;
- f) formula proposte in ordine alla programmazione delle risorse e alle finalità per la formazione

professionale secondo i criteri indicati dal Titolo VII;

g) predispone, ai sensi dell'articolo 12, l'indice di congruità d'impresa in materia di lavoro sommerso di cui al Regolamento di attuazione;

h) elabora e propone, sulla base degli studi di settore realizzati dall'Arlav, i Piani di emersione di cui all'articolo 9, lettera b), del Regolamento di attuazione

3. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono determinate dal Regolamento di attuazione.

4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale al lavoro da lui delegato ed è composta da:

- a) gli Assessori regionali competenti in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale, attività produttive, pari opportunità, ricerca scientifica e politiche giovanili;
- b) i Presidenti delle Commissioni consiliari istituite.
- c) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro Assessori delegati.
- d) Il Presidente dell'ANCI regionale.
- e) i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o loro Assessori delegati .
- f) il Presidente dell'UNCCEM regionale.
- g) due Rettori in rappresentanza delle Università campane, designati dal Comitato di coordinamento delle Università campane, che possono anche delegare professori della propria Università esperti in materia di economia, lavoro o formazione;
- h) il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, o un suo delegato.
- i) sei responsabili regionali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
- j) sei responsabili regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori atipici comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
- k) un rappresentante delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative sul piano regionale di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 individuato secondo modalità di rotazione annuale.

5. La Conferenza è nominata con atto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

TITOLO III

STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ

Articolo 9

Sistema di Alta Qualità del Lavoro e istituzione del Comitato di Garanzia sulla gestione del Sistema per la qualità del lavoro. Verifica e revoca del certificato AQL

1. Le imprese campane sono certificate e classificate secondo il "Sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro", di seguito denominato "AQL", definito in sede di elaborazione del Documento Regionale di Programmazione Triennale e del Programma Annuale di cui agli articoli 5 e 6. La determinazione dell'indice di Alta Qualità del Lavoro e il rilascio del certificato AQL avvengono secondo i criteri e le procedure di cui al Regolamento di attuazione.

2. Sulla base dell'Indice AQL, la certificazione attesta la conformità del sistema organizzativo-gestionale delle imprese a parametri di stabilità e durata del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzazione professionale dei lavoratori, promozione di un modello partecipativo di relazioni sindacali.

3. Il Sistema Regionale AQL è adottato dalla Giunta regionale con proprio atto ed è modificabile nell'ambito del Documento regionale di programmazione triennale e del Programma annuale di lavoro di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.

4. E' istituito, nelle modalità e con la composizione di cui al Regolamento di attuazione, un Comitato di Garanzia sulla gestione del Sistema regionale per la Qualità del Lavoro, per la vigilanza sul funzionamento e sui risultati del Sistema stesso.

5. La Regione verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari per l'ottenimento e la conservazione del certificato "Alta Qualità del Lavoro" nonché l'osservanza degli impegni e della esecuzione delle azioni positive previste nei bandi di finanziamento. Tale verifica avviene tramite richiesta di informazioni dirette alle imprese e tramite riscontri incrociati effettuati in coordinamento con i servizi ispettivi, con le aziende sanitarie locali, con gli enti previdenziali e con gli organi tributari, anche mediante

stipula di apposite convenzioni. In seguito agli accertamenti viene redatto un apposito rapporto in base al quale viene successivamente verificata la corrispondenza tra quanto accertato e quanto dichiarato dall'impresa in sede di presentazione della domanda.

6. L'impresa che ottiene gli incentivi è sottoposta a controlli periodici. I rapporti sui controlli sono inviati anche al Comitato di garanzia del Sistema di Qualità del lavoro di cui al comma 4.

7. La certificazione "Alta Qualità del Lavoro" è revocata quando l'impresa che ha avuto accesso agli incentivi di cui al secondo asse di intervento non ha realizzato le azioni positive previste nel Bando, nonché nelle ulteriori ipotesi previste dal Regolamento di attuazione.

8. In caso di revoca della certificazione "Alta Qualità del Lavoro", le agevolazioni e gli incentivi ottenuti sono restituiti con la maggiorazione degli interessi legali. Se si riscontra la mancata realizzazione degli impegni o delle azioni positive di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta al pagamento, a favore del Fondo Alta Qualità del Lavoro, di una sanzione amministrativa di ammontare pari al doppio del finanziamento ricevuto e non può accedere ad alcun altro finanziamento regionale per un periodo di tre anni decorrente dalla data del provvedimento di revoca della certificazione "Alta Qualità del Lavoro".

Articolo 10

Istituzione e gestione del Fondo per la qualità del lavoro.

1. E' istituito il Fondo per la Qualità del lavoro per lo stanziamento di incentivi specifici per tre assi di intervento definiti agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è definita annualmente dalla legge di bilancio regionale.

3. In applicazione del Documento di Programmazione Regionale e del Programma annuale per le politiche del lavoro, la Giunta regionale dispone il riparto delle risorse del Fondo da attribuire agli assi di intervento di cui al comma 1 e ai diversi settori di attività.

4. Le risorse di cui al comma 3 da attribuire al Primo asse di intervento non possono superare un terzo dell'ammontare complessivo del Fondo di cui al comma 1.

Articolo 11

Primo asse di intervento

1. Le imprese in possesso del certificato di Alta Qualità del Lavoro che si impegnano a mantenere i livelli certificati accedono agli incentivi del primo asse di intervento.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità di cui al Regolamento di attuazione.

Articolo 12

Secondo asse di intervento

1. Le imprese in possesso del certificato di Alta Qualità del Lavoro, che si impegnano a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro secondo il sistema di indici AQL, accedono agli incentivi del secondo asse di intervento.

2. Il miglioramento della qualità del lavoro, di cui al comma 1, avviene mediante azioni strategiche definite dalla Giunta regionale sulla base delle proposte elaborate dalla Conferenza di cui all'articolo 7 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) superamento di determinati livelli dimensionali delle aziende;
- b) trasformazione di contratti di lavoro atipici in contratti di lavoro tipici;
- c) incentivazione della partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione professionale presso gli organismi accreditati in base al Titolo VII della presente legge;
- d) utilizzo della manodopera in modo da rendere congruente il titolo di studio o di qualificazione con l'inquadramento e le mansioni svolte dal lavoratore;
- e) assunzione di disoccupati di lunga durata e in generale di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro;
- f) promozione di investimenti finalizzati al miglioramento degli standard minimi in materia di sicurezza nel luogo di lavoro;
- g) incremento di investimenti ed occupazione diretta nelle aree della ricerca e sviluppo;
- h) promozione di azioni per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

3. Rientrano nell'ambito del secondo asse le iniziative a sostegno delle imprese che si impegnano, tramite accordi collettivi territoriali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale,

ad incrementare il proprio organico con assunzioni, con contratti di lavoro part-time e con modalità congiunte che determinano il pieno utilizzo del lavoro, di lavoratori per i quali sono prospettabili programmi di completamento, aggiornamento o trasformazione della professionalità posseduta, ovvero garantiscono continuità a rapporti di lavoro di carattere stagionale nell'ambito di organizzazioni produttive di rete.

Articolo 13 **Terzo asse di intervento**

1. La Regione, nell'ambito del terzo asse di intervento, promuove misure per contrastare il lavoro sommerso e favorire l'occupazione regolare privilegiando il metodo del coinvolgimento delle parti sociali e della cooperazione tra i soggetti istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita quantitativa e qualitativa dell'occupazione e di realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo, nel rispetto della normativa di competenza statale.
2. La Regione, in considerazione della stretta connessione tra gli obiettivi di incremento occupazionale e crescita economica e produttiva, riconosce incentivi ad imprese prive del certificato di Alta Qualità del Lavoro che si impegnano a regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari, con azioni strategiche di intervento nell'ambito di un "*Piano Regionale per l'emersione*" contenuto nel Documento regionale di programmazione triennale di cui all'articolo 5 della presente legge.
3. La Regione vara progetti di emersione per il sostegno ad intere filiere di produzione o ad aree territoriali, con finanziamenti ad imprese che si impegnano a completare la regolarizzazione della propria posizione fiscale e contributiva e ad adottare progressivamente i parametri del sistema AQL.
4. La Regione promuove, con una quota dei fondi destinati al terzo asse di intervento, campagne di informazione e sensibilizzazione sociale per la lotta al lavoro sommerso, per la conoscenza dei sistemi regionali di incentivazione all'emersione, nonché per la diffusione di codici di comportamento che promuovono il rispetto delle normative sociali e fiscali e delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.
5. I criteri, le procedure, le condizioni di accesso e la natura degli incentivi sono definiti nel Regolamento di attuazione.

TITOLO IV **ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO**

Capo I **Organismi di concertazione fra le parti sociali**

Articolo 14 **Commissione regionale per il lavoro**

1. La Commissione regionale per il lavoro, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 20, esprime pareri sugli indirizzi regionali delle politiche della formazione professionale e del lavoro, sui conseguenti atti generali applicativi in particolare nei casi previsti dal Regolamento di attuazione. La Commissione svolge, altresì, compiti di verifica e valutazione riguardo al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. I pareri di cui al comma 1 sono obbligatori nelle materie indicate dal Regolamento di attuazione e possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale competente in materia di formazione e lavoro, dai Presidenti delle Commissioni consiliari regionali, dalla Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro e dal Comitato di Garanzia del Fondo per la qualità del lavoro.
3. La Commissione di cui al comma 1, composta dai soggetti di cui al Regolamento di attuazione, è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e rimane in carica per tutta la durata della legislatura regionale.

Articolo 15 **Commissione provinciale per il lavoro**

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita in ogni Provincia la Commissione provinciale per il lavoro con funzioni di proposta, consultazione e verifica delle politiche del lavoro e della formazione promosse sul territorio provinciale. La Commissione svolge, altresì, compiti di concertazione

con le parti su tutte le funzioni attribuite alle Province in materia di lavoro e formazione nel rispetto delle prerogative regionali ed esprime un parere obbligatorio sul Piano provinciale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale, che resta in carica per tutta la durata della consiliatura provinciale, sono determinati dalla Provincia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento di attuazione.

Capo II **Sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego**

Articolo 16 ***Principi del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego***

1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego si rivolge ai lavoratori, con particolare attenzione alle fasce deboli e svantaggiate ed ai soggetti inoccupati, disoccupati, a rischio di precarizzazione lavorativa ovvero di espulsione dal mercato del lavoro, nonché alle imprese per migliorarne la competitività attraverso la qualificazione delle risorse umane.

2. La Regione individua forme di cooperazione tra centri di servizi pubblici ed altri soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi dell'articolo 17 per migliorare la qualità dei servizi offerti, ampliarne la diffusione sul territorio, realizzare esperienze di eccellenza innovative o incisive in ambiti settoriali o territoriali specifici e fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti.

3. I soggetti del sistema regionale dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 16 erogano le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità e della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, senza oneri per i lavoratori e per i soggetti in cerca di occupazione.

4. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale di cui all'articolo 13 e delle Commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 14, individua strumenti di premialità ed incentivi a sostegno della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese nell'ambito dei servizi per l'impiego, valorizzando in particolare la qualità e la produttività dell'offerta dei Centri per l'Impiego di cui all'articolo 16.

Articolo 17 ***Soggetti e funzioni del sistema integrato dei servizi per l'impiego.*** ***Stato di disoccupazione***

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 15 è costituito dai soggetti, pubblici e privati, che svolgono un'attività di gestione ed erogazione dei servizi al lavoro quale strumento essenziale delle politiche regionali per l'occupazione.

2. Le funzioni di gestione amministrativa del sistema regionale di cui all'articolo 15, sono attribuite alle Province le quali provvedono, nell'osservanza della programmazione regionale, all'erogazione dei servizi al lavoro tramite proprie strutture denominate "Centri per l'Impiego".

3. Le Province, sentite le Commissioni Provinciali per il Lavoro di cui all'articolo 14, svolgono funzioni di raccordo e di coordinamento delle politiche e dei servizi per l'impiego nel contesto territoriale di riferimento, per la realizzazione di interventi utili all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, al soddisfacimento delle esigenze delle imprese e allo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro.

4. I Centri per l'Impiego di cui al comma 2 sono distribuiti sul territorio provinciale sulla base di bacini di utenza non inferiori a 100.000 abitanti, definiti in relazione ai bisogni delle fasce di utenza, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche.

6. La Regione assicura ai Centri per l'Impiego di cui al comma 2 il supporto e l'assistenza dell'Agenzia regionale per il lavoro e delle sue articolazioni periferiche, ove costituite, per garantire il coordinamento ed il funzionamento dei servizi erogati, per favorire l'integrazione tra servizi per l'impiego, sistema formativo, ed interventi a sostegno del lavoro.

7. Le attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale sono svolte, sul territorio regionale, anche dai soggetti

autorizzati ai sensi dell'articolo 18.

8. I Centri per l'Impiego e i soggetti pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 17 e 18, hanno l'obbligo di interconnessione con il Sistema Informativo Regionale del Lavoro di cui all'articolo 19.

9. I Centri per l'impiego svolgono le funzioni e garantiscono i servizi specificati nel Regolamento di attuazione.

10. I Centri per l'Impiego e i soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 17 e 18 hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Commissione regionale per il lavoro e alle Commissioni provinciali per il lavoro, i dati relativi all'attività svolta, ai risultati conseguiti e alle buone pratiche realizzate, segnalando eventuali criticità e proposte di innovazione.

11. Le condizioni che determinano la perdita dello stato di disoccupazione e dei benefici che ne conseguono sono individuate con apposito Regolamento regionale nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 18

Cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale

1. La Regione predispose l'elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'articolo 16, affidandone all'Agenzia regionale per il lavoro la tenuta e l'aggiornamento.

2. La Regione conferisce l'accreditamento regionale a soggetti pubblici o privati aventi o meno scopo di lucro che possiedono i requisiti di cui al Regolamento di attuazione.

3. L'accreditamento costituisce titolo di legittimazione per la stipula con la Provincia di riferimento di convenzioni per l'individuazione e l'affidamento dei servizi al lavoro da erogare sul territorio provinciale.

4. Le procedure per l'accreditamento, la verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti richiesti e le modalità di tenuta dell'elenco sono disciplinate nel Regolamento di attuazione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni e integrazioni.

5. I soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni e integrazioni, per poter operare ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti a conseguire l'accreditamento ai sensi del presente articolo e ad osservare gli indirizzi dettati dalla Commissione regionale del lavoro di cui all'articolo 13.

Articolo 19

Autorizzazioni regionali

1. E' istituito, presso l'Agenzia regionale per il lavoro l'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

2. L'Agenzia regionale per il lavoro provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco e alla comunicazione al Ministero del Lavoro degli estremi delle autorizzazioni regionali rilasciate, nonché dell'eventuale sospensione o revoca delle stesse, ai fini dell'iscrizione nella sezione regionale dell'albo nazionale delle Agenzie per il lavoro.

3. I requisiti, le modalità e la procedura di autorizzazione regionale sono disciplinati nel Regolamento di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 20

Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL)

1. La Regione realizza e gestisce, tramite l'Agenzia regionale per il lavoro, il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, di seguito denominato "SIRL", che costituisce il nodo regionale della Borsa Continua Nazionale del Lavoro.

2. Il SIRL raccoglie le informazioni relative alla domanda e offerta di lavoro in possesso dei Centri per l'Impiego e degli altri soggetti, pubblici e privati, autorizzati o accreditati e permette la libera consultazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego, ne assicura l'omogeneità e ne garantisce la diffusione, nel

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

3. E' istituita un'apposita sezione del SIRL per la raccolta delle informazioni relative al sistema regionale di formazione professionale.

4. Il SIRL si raccorda con il sistema informativo delle altre Regioni, con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, con altri sistemi informativi europei, nonché con Enti, pubblici e privati, competenti in materia previdenziale, assicurativa e di controllo sul lavoro, per realizzare lo scambio di dati ed un costante aggiornamento del Sistema.

Capo III

Agenzia regionale per il Lavoro e la Scuola

Articolo 21

Attività e struttura

dell'Agenzia regionale della Campania per il Lavoro e la Scuola

1. L'Agenzia regionale della Campania per il Lavoro e la Scuola, di seguito denominata "ARLAS", è un ente pubblico non economico della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. L'ARLAS svolge, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta, l'attività istruttoria, l'analisi e gli studi necessari per l'elaborazione del Documento regionale di programmazione di cui all'articolo 5 e del Programma annuale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 e fornisce assistenza tecnica alla Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro di cui all'articolo 7 e alla Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 13 per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge.

3. L'ARLAS svolge le attività di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ed in particolare:

- a) elabora un rapporto annuale sullo stato del mercato del lavoro regionale;
- b) assicura la gestione informatizzata e l'utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro di cui al Titolo III;
- c) fornisce assistenza tecnica nell'elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro di cui all'articolo 8;
- d) realizza studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori;
- e) rileva ed analizza i settori ad elevato tasso di lavoro irregolare;
- f) monitora ed analizza i flussi dei lavoratori che emigrano verso altre aree del Paese;
- g) realizza studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;
- h) monitora le forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e quello precario;
- i) monitora l'impatto dell'impiego dei fondi strutturali sulle politiche del lavoro e dell'occupazione;
- j) fornisce assistenza tecnica all'Osservatorio sull'apprendistato di cui all'articolo 48.
- k) svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, le attività istruttorie per la certificazione AQL di cui all'articolo 8, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento di attuazione;
- l) svolge, inoltre, tutte le altre funzioni previste dall'articolo 17 del Regolamento di attuazione.

4. L'ARLAS, inoltre, svolge le seguenti ulteriori attività in materia di servizi per l'impiego:

- a) istruttoria funzionale all'accreditamento dei soggetti autorizzati ad erogare servizi per l'impiego e tenuta del relativo elenco;
- b) realizzazione e gestione del sistema informativo lavoro regionale (SIRL), coordinamento e cura della diffusione dei dati da esso forniti e collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro;
- c) attività di ricerca, studio e documentazione al fine di favorire la qualificazione dei servizi per l'impiego;
- d) monitoraggio ed effettuazione della valutazione tecnica dei servizi per l'impiego e dell'integrazione degli interventi regionali su lavoro e formazione;
- e) svolgimento di un ruolo di assistenza tecnica degli interventi e dei servizi erogati dai Centri per l'impiego
- f) attività di sostegno ai Centri per l'impiego nell'integrazione fra servizi e formazione decentrata.

5. L'ARLAS, inoltre, svolge un ruolo strategico di progettazione e supporto tecnico in materia di coordinamento ed attuazione degli interventi di politica del lavoro, della formazione e dell'istruzione. In particolare essa svolge le seguenti attività:

- a) coordinamento e supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale;
- b) monitoraggio e valutazione dell'impatto occupazionale delle politiche formative;
- c) progettazione, promozione e sviluppo di percorsi finalizzati all'integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione e l'inserimento lavorativo;
- d) progettazione e coordinamento di iniziative ed azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
- e) supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'art. 38 della presente legge.

6. Il piano annuale delle attività dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina il Consiglio di amministrazione dell'Arlav composto da tre membri e tra essi nomina il Presidente. Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore tra esperti, anche esterni, in materia di lavoro e formazione.

8. L'incarico di consigliere di amministrazione non può essere attribuito a chi ricopre una carica elettiva a livello regionale o provinciale, a chi ha responsabilità politiche o amministrative ai medesimi livelli, né a dipendenti regionali o provinciali.

9. Il piano di riorganizzazione, il funzionamento, la dotazione organica di personale, la regolamentazione finanziaria, patrimoniale e gestionale, la pianificazione e il controllo di gestione dell'ARLAS, la previsione delle sue articolazioni periferiche sul territorio regionale, nonché la definizione puntuale dei compiti ad essa affidati, sono disciplinati dallo Statuto dell'ARLAS approvato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V

PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO E CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

Capo I

Promozione della regolarità del lavoro

Articolo 22

Consolidamento delle imprese emerse

1. La Regione incentiva le imprese emerse non ancora in possesso del certificato di Alta Qualità del lavoro (AQL), che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, mediante contributi finanziari ricavati dalle risorse del Fondo per la Qualità del lavoro (FQL) destinate al terzo asse di intervento di cui all'articolo 12, erogati secondo i criteri e le priorità stabilite nel Regolamento di attuazione ed in coerenza con quanto stabilito negli atti di programmazione di cui al Titolo II.

Articolo 23

Tutela delle condizioni di lavoro e appalti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e dagli articoli 21, 26, 47, 52 e 53 della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione Campania assume ogni iniziativa utile per promuovere, assicurare e garantire il pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale a tutela del lavoro da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara speciali clausole per favorire le categorie svantaggiate, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 che assumano lavoratori disabili nei casi in cui negli appalti di lavori, forniture o servizi è possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti per i quali è legittimo il ricorso alle procedure di riserva o di agevolazione.

Capo II
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Articolo 24
Qualità e sicurezza del lavoro.
Comitato Regionale di coordinamento e Sistema coordinato di vigilanza e controllo

1. La Regione assume come obiettivo primario l'implementazione sul territorio regionale della normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in raccordo con il Sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro.
2. E' istituito il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Regione eroga contributi finanziari alle imprese per interventi diretti al miglioramento dei livelli di sicurezza del lavoro e della qualità degli ambienti di lavoro, nell'ambito del Fondo per la Qualità del Lavoro di cui all'articolo 9 e sulla base dei criteri stabiliti nel Documento di programmazione triennale di cui all'articolo 5. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi, la ripartizione nell'ambito dei tre assi di intervento di cui agli articoli 10, 11 e 12, nonché le misure e le azioni finanziabili ai sensi della presente disposizione sono stabiliti nel Regolamento di attuazione.
4. La Regione promuove, con le modalità e gli strumenti di cui al Regolamento di attuazione, un Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sicurezza del lavoro per potenziare e coordinare le attività di tutti i soggetti e gli organi competenti in materia.

Articolo 25
Cultura della prevenzione e della partecipazione.
Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro.
Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi

1. La Regione e le Province promuovono e realizzano iniziative per la diffusione della conoscenza delle problematiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e per la formazione dei lavoratori e degli operatori competenti in materia di prevenzione nei modi stabiliti nel Regolamento di attuazione.
2. La Regione istituisce il "*Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro*" per assicurare la massima efficacia al sistema della prevenzione e dei controlli attraverso campagne di informazione e formazione del personale impegnato nella vigilanza e nel controllo e a qualsiasi titolo partecipe dei meccanismi di sicurezza. Il Fondo è alimentato dalle somme derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare in cui il committente è la Regione, dai contributi volontari delle imprese, dai conferimenti di Enti pubblici, di Enti di natura privata e da soggetti comunque interessati, nonché dalle somme stanziare dalla Regione con legge di bilancio.
3. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992 n. 257, un Piano regionale di protezione che prevede azioni di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e azioni di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti ad agenti nocivi.
4. La Regione istituisce il "*Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente*" per realizzare la bonifica degli ambienti di vita e di lavoro ed assicurare completezza di conoscenza del rischio amianto e dei rischi connessi ad altri materiali e sostanze nocive.

TITOLO VI
PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO

Capo I
Sostegno dell'occupazione femminile
e del lavoro degli immigrati extracomunitari

Articolo 26
Promozione del lavoro femminile e
conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura

1. La Regione promuove l'occupazione e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di diffusione di buone pratiche e lo sviluppo delle pari opportunità.
2. La Regione promuove programmi e accordi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle donne che concorrono allo sviluppo del territorio con le modalità di cui al Regolamento di attuazione.
3. La Regione provvede al fine di garantire che gli interventi di orientamento, educativi e formativi siano rivolti all'ampliamento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro con le modalità di cui al Regolamento di attuazione.
4. In base ai principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione, rispettando le competenze dei Comuni, persegue l'obiettivo di conciliare i tempi di lavoro, di vita e di cura, facilitando l'accesso ai servizi ed agli interventi formativi e sostenendo la flessibilizzazione dell'organizzazione del lavoro. A tal fine adotta tutte le misure di sostegno di cui al Regolamento di attuazione.
5. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi complessivamente programmati nell'ambito delle disposizioni di cui al Titolo V, Capo I, al Titolo VI e al Titolo VII, devono riguardare annualmente per almeno il 50% le donne. Se i medesimi interventi comportano assunzioni a tempo determinato o indeterminato, tale percentuale è rispettata solo se sussistono parità di condizioni tra i partecipanti, secondo modalità attuative definite dalle amministrazioni competenti.

Articolo 27

Formazione professionale e inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati extracomunitari

1. Gli immigrati extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa statale vigente hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini, nel rispetto delle pari opportunità nell'inserimento lavorativo e nel sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali.
2. La Regione, nell'ambito del Fondo per la Qualità del Lavoro di cui all'articolo 9, promuove e programma interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, per facilitare l'ingresso, l'accoglimento e l'inserimento degli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari nel mercato del lavoro con particolare attenzione alle donne ed ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione. A tale scopo la Regione finanzia appositi percorsi formativi per i lavoratori extracomunitari, ulteriori rispetto a quelli ordinari di formazione professionale di cui al Titolo VII.
3. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, promuove politiche di accesso all'abitazione per favorire l'integrazione sociale, culturale e professionale dei lavoratori extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia.

Capo II

Norme per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili

Articolo 28

Finalità

1. La Regione e le Province promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle rappresentanze dei disabili più rappresentative, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, dei consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155.
2. A tale fine la Regione:
 - a) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili;
 - b) promuove la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale tramite un sistema coordinato di interventi per favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili, avvalendosi a tal fine della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;
 - c) promuove il coordinamento della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio-assistenziali, educativi e formativi operanti sul territorio.

Articolo 29

Destinatari, principi e strumenti del sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili

1. Il presente capo si applica ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le finalità di cui all'articolo 27 della legge sono realizzate mediante:
 - a) iniziative di formazione, tirocinio, orientamento, transizione al lavoro e riqualificazione, che possono prevedere percorsi di recupero scolastico, attivate, in raccordo con il sistema dell'istruzione, a favore delle persone di cui al comma 1 in conformità con le valutazioni di accertamento dell'handicap effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
 - b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi e di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
 - c) forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è improntata al rispetto dei seguenti principi:
 - a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari e delle organizzazioni di rappresentanza dei disabili;
 - b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi e formativi, per favorire l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili;
 - c) sostegno allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;
 - d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia di esse in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili;
 - e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi e valorizzazione della funzione delle cooperative sociali.
4. La Regione, per realizzare un effettivo inserimento al lavoro dei disabili, utilizza gli strumenti di collocamento mirato e le Convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni per l'inserimento lavorativo dei disabili presso le Cooperative e le imprese sociali secondo le modalità e le procedure di cui al Regolamento di attuazione.

Articolo 30

Servizio provinciale per l'inserimento dei disabili

1. Le Province, in conformità alla vigente normativa in materia di inserimento al lavoro, agli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge e agli atti di indirizzo della Conferenza di cui all'articolo 7, organizzano il servizio per l'inserimento lavorativo dei disabili, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, con la Commissione regionale di cui all'articolo 13 e con le Commissioni provinciali di cui all'articolo 14, in modo da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato.
2. Gli atti di programmazione regionale adottati ai sensi degli articoli 5 e 6 stabiliscono, in particolare:
 - a) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dei lavoratori disabili di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) gli incentivi alle assunzioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) i procedimenti per la concessione degli incentivi alle assunzioni di cui alla lettera b) ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - d) i requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro devono possedere per la promozione all'inserimento lavorativo delle persone disabili;
 - e) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni e per la determinazione dei programmi di collocamento mirato di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - f) le modalità e i criteri per la definizione di una percentuale di riserva, nell'ambito della quota complessiva di assunzioni obbligatorie, specificamente dedicata a particolari disabilità, quali il sordomutismo, al fine di correggere le asimmetrie esistenti nelle selezioni e nelle procedure di assunzione.

Articolo 31
Servizio di accertamento e controllo della disabilità
e Comitato tecnico provinciale

1. Ciascuna Azienda Sanitaria Locale assicura il Servizio di accertamento delle condizioni di disabilità che conferiscono il diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e di effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, per dare piena attuazione alla riforma del sistema per l'inserimento dei lavoratori disabili.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento del Servizio di cui al comma 1, in conformità all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999 n. 68, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, recante *Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68*, nonché all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295.
3. I criteri di cui al comma 2 sono stabiliti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, relative alla unificazione delle procedure di accertamento sanitario.
4. Il Comitato tecnico provinciale istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, operando in raccordo con i servizi territoriali di cui al comma 1, definisce ed elabora i progetti individualizzati per ogni lavoratore disabile iscritto nelle liste provinciali, in raccordo con i servizi territoriali secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione.

Articolo 32
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
e Comitato regionale per la gestione

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
2. Il Fondo regionale di cui al comma 1 è alimentato con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'adozione della presente legge, determina i criteri e le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale delle somme di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le risorse finanziarie del Fondo regionale di cui al comma 1 sono impiegate a favore dei beneficiari e per le iniziative e le azioni di cui al Regolamento di attuazione.
5. Per la gestione del Fondo regionale di cui al comma 1 e per il monitoraggio dei flussi di finanziamento provenienti da esso è istituito, nell'ambito della Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 13, un Comitato regionale. Il Regolamento di attuazione determina la composizione, i compiti e le modalità di svolgimento delle attività ad esso attribuite.
6. La Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dal Documento regionale di programmazione di cui all'articolo 5 e dal Programma annuale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, e tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dal Comitato di cui al comma 5, approva il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale.
7. I datori di lavoro parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nell'inviare al Comitato regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto riepilogativo richiesto dall'articolo 9 della medesima legge, devono anche indicare il numero di unità lavorative per cui hanno ottenuto l'esonero nell'anno precedente. In caso di inadempimento del suddetto obbligo si applica comunque la sanzione di cui all'articolo 15, comma 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

Capo III
Contrasto alla disoccupazione e all'esclusione sociale e
gestione delle crisi aziendali

Articolo 33
Interventi di sostegno alla formazione

1. La Regione, per migliorare i servizi di formazione e orientamento al lavoro, nel rispetto del Programma annuale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, promuove ed incentiva progetti di formazione negoziati con le parti sociali per l'aggiornamento, la riqualificazione o la riconversione delle competenze dei lavoratori in condizione di svantaggio occupazionale.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono finalizzati anche al recupero ed allo sviluppo di competenze e conoscenze di base di tipo trasversale.

Articolo 34

Incentivi all'assunzione e assunzioni riservate a persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro

1. La Regione, a valere sul Fondo per la Qualità di cui all'articolo 9 e nel rispetto dei criteri e delle priorità individuate nel Programma annuale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, concede incentivi alle imprese, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata, che assumono soggetti in condizione di svantaggio occupazionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale ovvero, per particolari settori quali il turismo e l'agricoltura, anche con contratti di lavoro diversi da quelli subordinati a tempo pieno ed indeterminato. In tal caso la Giunta regionale individua, d'intesa con le parti sociali, le ipotesi specifiche in cui gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni con contratti di lavoro subordinato diversi da quelli a tempo pieno e indeterminato.
2. Ai fini della presente legge, per soggetti in condizione di svantaggio occupazionale si intendono quelli individuati dall'articolo 2 del Regolamento CE n. 800/2008.
3. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 bis, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, prevede, nell'ambito del Documento di Programmazione triennale di cui all'articolo 5, le quote di assunzioni che i datori di lavoro, pubblici e privati, devono riservare a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale o a rischio di esclusione sociale.

Articolo 35

Interventi di sostegno al credito e al reddito dei lavoratori

1. La Regione, d'intesa con le parti sociali, sostiene l'accesso al credito di lavoratori non impiegati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di lavoratori, anche autonomi, che si trovano in particolari situazioni di difficoltà individuate con atto di indirizzo della Regione.
2. La Regione partecipa ai piani di sostegno al reddito dei lavoratori privi dei requisiti per la percezione dei trattamenti di integrazione salariale predisposti dagli Enti Bilaterali. L'intervento della Regione ha carattere esclusivamente integrativo, si realizza alle condizioni definite con apposito atto di indirizzo e consiste nell'erogazione di borse di studio ai lavoratori che, nell'ambito dei suddetti piani, partecipano ad attività formative e nell'incentivazione di accordi aziendali per la riduzione dei tempi di sospensione lavorativa tramite orari di lavoro flessibile.

Articolo 36

Prevenzione e gestione delle crisi occupazionali

1. La Regione, con il concorso delle Province, degli altri Enti locali interessati e delle parti sociali, realizza azioni per la prevenzione di situazioni di crisi occupazionali territoriali, settoriali ed aziendali di rilevante interesse sociale, mediante le risorse del Fondo per la Qualità del lavoro di cui all'articolo 9.
2. Quando si determinano situazioni di crisi occupazionali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale e l'ambito territoriale o settoriale interessato, avvia una procedura di confronto e concertazione con le parti sociali. In tale fase devono essere rispettate anche le procedure relative alle crisi aziendali di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. All'esito della concertazione di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara formalmente, se ne sussistono le ragioni, lo stato di grave crisi occupazionale e predispone, con il concorso dell'Arlav, delle parti sociali, delle Province e delle imprese interessate, l'elaborazione e l'attuazione di un "*Piano d'azione Sociale*" per risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale e predisporre progetti e strategie di rilancio del tessuto industriale ed imprenditoriale. Il contenuto e le modalità di elaborazione del Piano d'azione sociale sono previste nel Regolamento di attuazione.
4. Il Piano di cui al comma 3, è predisposto dalle singole Province se la situazione di grave crisi riguarda

esclusivamente il loro territorio, secondo le modalità e le procedure di cui al Regolamento di attuazione.

5. Gli interventi regionali per la prevenzione o la gestione delle crisi occupazionali vengono realizzati assicurando priorità alle imprese in possesso della certificazione AQL di cui all'articolo 8.

6. Le misure di prevenzione di cui al presente articolo e i contenuti del Piano d'azione sociale di cui al comma 3 nonché i criteri di priorità per le imprese in possesso del certificato AQL sono individuati nel Regolamento di attuazione.

TITOLO VII FORMAZIONE E APPRENDISTATO

Capo I Finalità e strumenti generali

Articolo 37 *Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della formazione*

1. La Regione svolge un ruolo di coordinamento in materia di formazione professionale attraverso gli strumenti di programmazione e controllo regionale e l'erogazione di servizi di supporto quali:
 - a) l'accREDITAMENTO degli organismi formativi e dei servizi di orientamento;
 - b) la classificazione delle qualifiche professionali;
 - c) la catalogazione dei percorsi e programmi formativi e delle tipologie dei servizi di orientamento;
 - d) lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione e formazione di base e il raccordo delle iniziative educative rivolte agli adolescenti, ai giovani e agli adulti presenti sul territorio regionale basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative;
 - e) la certificazione dei percorsi formativi realizzati attraverso tirocini, stage, piani di inserimento, nonché delle esperienze lavorative maturate anche fuori dall'ambito dei rapporti di lavoro subordinato;
 - f) la certificazione delle competenze degli operatori della formazione e dell'orientamento;
 - g) il monitoraggio e la valutazione.
2. La Regione conferisce alle Province funzioni di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio del ciclo dell'orientamento e della formazione per garantire una maggior efficacia del sistema formativo regionale rispetto ai fabbisogni dello sviluppo del territorio.
3. Le Province svolgono gli interventi ed i servizi di orientamento nel settore educativo e professionale nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego, attraverso i Centri per l'impiego e le strutture territoriali ad essi collegate, con il concorso dei soggetti pubblici e privati accreditati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
4. La Regione svolge le funzioni di regia nel sistema decentrato della formazione attraverso:
 - a) la definizione dei sistemi di accREDITAMENTO delle Agenzie che erogano servizi di orientamento e degli organismi di formazione, la certificazione delle competenze delle figure professionali caratteristiche dei processi orientativi e formativi, la definizione delle qualifiche professionali e dei relativi percorsi formativi;
 - b) attività di assistenza al trasferimento delle conoscenze e delle competenze maturate nella gestione delle varie fasi del ciclo della formazione ed al monitoraggio delle attività connesse all'erogazione di servizi di orientamento e di azioni formative nelle singole Province;
 - c) attività sperimentali di progettazione di nuove azioni orientative o formative, attività inter-provinciali, interventi formativi rivolti a filiere collocate su differenti territori provinciali o che rivestono carattere di trasversalità e quindi richiedano un intervento unico;
 - d) azioni di sostegno alla formazione di cui all'articolo 40.
5. La Regione svolge attività di formazione per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale, in conformità agli accordi comunitari e nazionali e provvede alla creazione, anche con strutture proprie, di una rete di Centri di specializzazione e di eccellenza.
6. Con Regolamento regionale da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati:
 - a) le procedure di accREDITAMENTO, monitoraggio e verifica dell'offerta formativa;
 - b) la certificazione dei percorsi e delle competenze, attraverso la predisposizione di un elenco sperimentale dei profili professionali;
 - c) i profili e le competenze degli operatori della formazione;

d) modalità specifiche di sostegno alla formazione per imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato, soprattutto quando si rivolgono a donne e giovani.

Articolo 38

Decentramento delle funzioni dell'orientamento e della formazione

1. Le Province svolgono compiti di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio dell'offerta di servizi di orientamento e dell'offerta formativa e assicurano il raccordo tra i fabbisogni locali e la programmazione regionale sulla base delle risorse disponibili.
2. Ciascuna Provincia provvede, nell'ambito della programmazione regionale, alla rilevazione dei fabbisogni dei cittadini e delle imprese, eventualmente avvalendosi, mediante convenzione, del supporto dell'Arlav, e predispone un'offerta integrata di servizi di istruzione e formazione. Le Province promuovono lo sviluppo del partenariato locale e la crescita qualitativa dell'offerta delle agenzie di formazione, pubbliche e private, accreditate in base al modello regionale quali strumenti utili alla rilevazione dei bisogni del territorio.
3. Il sistema formativo regionale, nel rispetto dei principi di pluralismo e specificità e delle normative nazionali e comunitarie, offre garanzie di unitarietà a tutti i cittadini residenti sul territorio regionale in relazione ai livelli qualitativi di:
 - a) servizi di orientamento;
 - b) offerta formativa;
 - c) agenzie di formazione;
 - d) qualifiche professionali;
 - e) certificazioni dei percorsi formativi e delle competenze.
4. Ciascuna Provincia determina le proprie priorità in materia di orientamento e formazione, in base alle specificità territoriali, in coerenza con gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione regionale.
5. Il sistema di monitoraggio e valutazione è gestito autonomamente da ciascuna Provincia ma risponde al principio di unitarietà su tutto il territorio regionale.

Articolo 39

Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione

1. La Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro di cui all'articolo 7, programma, nell'ambito del Documento di programmazione triennale di cui all'articolo 5, interventi di formazione per l'inclusione lavorativa, lo sviluppo dell'imprenditorialità, la promozione delle pari opportunità, la formazione continua e ogni altro obiettivo specificato nel Regolamento di attuazione, secondo schemi di coordinamento tra le politiche della formazione e le politiche del lavoro, in base alle analisi regionali sul mercato del lavoro e sui fabbisogni formativi.
2. La Regione sostiene il rafforzamento dell'istruzione scolastica regionale e promuove i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e il sistema di istruzione e formazione professionale mediante il riconoscimento reciproco dei crediti formativi, sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e attraverso gli strumenti e le azioni di cui al Regolamento di attuazione.

Articolo 40

Riconoscimenti e certificazioni

1. Il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite spettano ad ogni individuo. Il riconoscimento può essere utilizzato, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con i soggetti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti nei percorsi formativi.
2. La Regione, al termine delle attività formative e a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti dai partecipanti, operato dalle Province mediante commissioni di esame nominate secondo i criteri indicati nel Regolamento di cui all'articolo 36, comma 6, rilascia le certificazioni professionali di competenza, di qualifica e di specializzazione.
3. Le certificazioni professionali rilasciate dalla Regione hanno valore legale nei casi in cui la legge o i

contratti collettivi richiedano il possesso della professionalità certificata.

4. Il riconoscimento e la certificazione delle competenze avvengono ad opera dei soggetti accreditati che erogano formazione nell'ambito del sistema regionale, salvo diverse disposizioni.

5. Le modalità di certificazione delle competenze di cui al comma precedente e dei crediti formativi di cui all'articolo 38 acquisiti al termine del percorso formativo sono disciplinati secondo i criteri di cui al Regolamento di attuazione.

Articolo 41
Sostegno alla formazione e
diritti essenziali dei partecipanti alle iniziative di formazione

1. La Regione, nei limiti di quanto stabilito in sede di programmazione, assicura le misure di sostegno alla formazione previste nelle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, soprattutto delle persone in condizione di svantaggio fisico, sociale, familiare, culturale o economico, agli interventi formativi previsti dalla presente legge.

2. I partecipanti alle attività formative hanno diritto ad:

- a) usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle scuole quali, ad esempio, quelle relative ai mezzi di trasporto;
- b) essere assicurati contro il rischio di infortunio;
- c) ottenere il rilascio del libretto formativo personale secondo le modalità di cui al Regolamento di attuazione;
- d) incentivi per l'accesso alle attività formative alle condizioni di cui alla presente legge;
- e) esercitare le libertà e i diritti sindacali previsti dalla legge e dai contratti collettivi, compatibilmente con la natura e le caratteristiche dei rapporti formativi.

Capo II
Impresa e offerta formativa

Articolo 42
Accreditamento ed istituzione dell'Albo regionale
degli Enti formativi e dei soggetti che erogano formazione

1. Gli organismi pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, che erogano servizi di formazione professionale, per accedere ai finanziamenti pubblici devono ottenere l'accREDITAMENTO regionale e, a tal fine, devono avere quale attività prevalente la formazione professionale.

2. Per lo svolgimento di attività inerenti all'obbligo formativo sono previste norme specifiche di accREDITAMENTO.

3. Il provvedimento di accREDITAMENTO è rilasciato dagli uffici regionali competenti ed è finalizzato al riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali relativi alle competenze e alle risorse strumentali, di processo e di risultato indispensabili per realizzare attività formative sul territorio regionale.

4. E' istituito l'Albo regionale dei soggetti pubblici e privati accREDITATI a svolgere attività formative sul territorio regionale; l'iscrizione a tale Albo costituisce condizione per lo svolgimento delle attività formative.

5. La Regione approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accREDITATI e ne garantisce l'inserimento nell'Albo nonché l'adeguata pubblicità. Le modalità di tenuta dell'elenco, le procedure per l'iscrizione nell'Albo, le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione sono individuate con atto di Giunta.

Capo III
Disciplina dell'apprendistato

Articolo 43
La formazione nell'apprendistato

1. La presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, nonché dei contratti collettivi di lavoro, detta norme per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato che si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
 - b) apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
 - c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. L'organizzazione delle attività formative per gli apprendisti avviene secondo i seguenti principi:
- a) la formazione formale, finalizzata all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, deve essere realizzata in un contesto formativo organizzato e deve essere documentabile e verificabile;
 - b) la formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa qualora questa sia in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi e dei diversi tipi di apprendistato.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, la Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, definisce gli aspetti formativi dell'apprendistato, i criteri progettuali da osservare per l'individuazione degli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di verifica dei risultati, nel rispetto dei livelli minimi nazionali, ove fissati, ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche.
4. Il piano formativo individuale definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento dell'apprendista nella formazione non formale, in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso e in coerenza con i profili formativi determinati dalla Regione, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La Giunta regionale, nel rispetto del Regolamento di attuazione, definisce criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali.
5. L'apprendista è supportato durante l'intero percorso di formazione definito nel piano formativo individuale dal tutor aziendale il quale è garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione non formale in azienda e deve possedere le caratteristiche di cui al Regolamento di attuazione.

Articolo 44

Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

1. La Giunta regionale stabilisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni e dei criteri e principi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Nel rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione formale è svolta esclusivamente all'esterno dell'impresa o dell'organizzazione datoriale. La formazione formale viene erogata dai Poli formativi, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite dalla Giunta regionale sentita la Commissione Consiliare Permanente competente per materia. La formazione formale esterna è, altresì, erogata dalle Scuole di Artigianato di pregio il cui numero, modalità di costituzione e funzionamento saranno definite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente per materia.
3. Le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione, sono stabilite dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
4. La Regione e le Province promuovono accordi stabili tra istituti scolastici, enti bilaterali, parti sociali ed imprese per realizzare percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, con particolare attenzione ai processi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze artigiane. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, le modalità di valutazione degli esiti, il rilascio delle certificazioni e le risorse umane e finanziarie occorrenti.

Articolo 45

Apprendistato professionalizzante

1. In conformità con l'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito della legislazione nazionale, la Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, definisce i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 riguardanti l'attività di formazione, nel

rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che viene attuata mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguate capacità professionali. La formazione formale deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La formazione formale viene erogata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro se svolta in un contesto distinto da quello predisposto per la produzione di beni o servizi. La formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa se questa è in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa definiti in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi.

3. I contratti collettivi stipulati a livello nazionale e territoriale da associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative a livello nazionale determinano l'articolazione della formazione esterna ed interna alle aziende, le modalità di erogazione, i profili e le qualifiche professionali per i quali è possibile far ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante.

Articolo 46

Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, per il miglioramento delle competenze nelle imprese e il riconoscimento dei titoli e dei crediti conseguiti dagli apprendisti.

2. La Regione promuove e sostiene sperimentazioni da attuarsi mediante intese con le Università, le istituzioni scolastiche autonome, gli organismi accreditati per l'erogazione della formazione professionale, le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. La regolamentazione delle sperimentazioni ha ad oggetto la durata, le modalità, il contenuto della formazione formale ed i raccordi con la formazione non formale, nonché le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.

4. Tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione cooperano attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale per favorire la massima integrazione tra il percorso formativo realizzato in azienda e il percorso realizzato nell'istituzione formativa coinvolta.

Articolo 47

Finanziamento e controllo

1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, in base alle proposte e ai pareri della Commissione regionale di cui all'articolo 13 e delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 14. Gli incentivi sono attribuiti ad appositi fondi costituiti anche presso le strutture accreditate o tramite l'assegnazione di *voucher* formativi da spendere in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per verificare l'effettiva erogazione della formazione di cui all'articolo 53, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Regione, inoltre, definisce, anche mediante intese con gli Enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro e con le organizzazioni sindacali, le modalità con cui effettuare i controlli necessari a verificare l'effettiva erogazione della formazione interna laddove essa sia svolta interamente a carico delle aziende.

Articolo 48

Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare annualmente con la legge di bilancio, concede un incentivo economico ai datori di lavoro rientranti nel Sistema di Alta Qualità (AQL) che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumono l'apprendista a tempo indeterminato. La misura dell'incentivo è stabilita in sede di elaborazione degli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e delle normative nazionali in materia.
2. Le modalità di concessione dell'incentivo sono previste in apposito Avviso Pubblico.

Articolo 49 **Osservatorio**

1. E' istituito presso gli uffici regionali l'Osservatorio sull'apprendistato della Regione Campania con funzioni di informazione, gestione delle banche dati, monitoraggio, valutazione, promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse secondo modalità specificamente regolamentate.
2. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale alla formazione e lavoro ed è composto dalle rappresentanze degli Enti bilaterali.
3. L'attività tecnica e strumentale dell'Osservatorio può essere oggetto di convenzioni con l'Arlav.

Capo IV **Tirocini formativi e di orientamento**

Articolo 50 **Finalità generali**

1. La Regione promuove ed incentiva, anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, tirocini formativi e di orientamento da realizzarsi presso un datore di lavoro, pubblico o privato, sulla base di una convenzione fra il datore di lavoro medesimo ed i soggetti promotori contenente le regole e gli obblighi dei soggetti interessati nonché i percorsi di formazione ed inserimento. I tirocini sono attuati sulla base di uno specifico progetto formativo sottoscritto dal tirocinante e dal datore di lavoro ospitante e non configurano rapporti di lavoro subordinati.
2. Il Regolamento di attuazione individua i soggetti promotori dei tirocini, le modalità di attivazione, la durata e i limiti quantitativi, le modalità di certificazione delle competenze acquisite, le eventuali misure di sostegno nonché le modalità di monitoraggio e valutazione.

Capo V **Formazione Continua**

Articolo 51 **Formazione continua e piani formativi individuali**

1. La Regione, per favorire l'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche della formazione, sostiene ed incentiva interventi di formazione permanente rivolta a garantire a tutti i lavoratori, per l'intero arco della vita, il diritto all'acquisizione di conoscenze utili alla crescita professionale, culturale e sociale.
2. La programmazione degli interventi di formazione professionale continua è realizzata con la partecipazione delle Province, in coordinamento ed in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, secondo le procedure di cui al Regolamento di attuazione.
3. Per garantire l'accesso individuale alla formazione continua sono previsti, nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi formativi, specifici piani formativi individuali.
4. La Conferenza regionale di cui all'articolo 7 individua e propone annualmente l'elenco dei piani formativi individuali con assegno finanziato integralmente da fondi regionali e predispone i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari. La Giunta Regionale, su proposta della Conferenza regionale, prevede specifici incentivi al finanziamento privato dei piani formativi individuali senza assegno.

Capo VI
Formazione nei periodi di non lavoro e per la creazione di imprese

Articolo 52
**Formazione nei periodi di non lavoro rivolta a soggetti in
condizione di svantaggio**

1. La Regione promuove l'inserimento o il reinserimento al lavoro di persone temporaneamente disoccupate o a rischio di disoccupazione mediante interventi formativi in accompagnamento all'indennità di disoccupazione, di cassa integrazione o di mobilità. Gli interventi perseguono obiettivi di inclusione sociale e sono attuati secondo modalità formative rispondenti alle condizioni ed ai bisogni dei destinatari nel rispetto delle procedure e delle condizioni che verranno previste con successivo Regolamento.

Articolo 53
Formazione per la creazione e lo sviluppo d'impresa

1. La Regione promuove interventi formativi finalizzati alla creazione e allo sviluppo d'impresa soprattutto in ambiti produttivi interessati da innovazioni di processo o di prodotto. La Regione prevede inoltre, nella programmazione per l'attribuzione delle risorse, il finanziamento di iniziative formative che hanno come destinatari i piccoli e medi imprenditori e i manager impegnati in settori di intervento della politica industriale regionale, nonché di iniziative proposte da consorzi di imprese nell'ambito di sistemi di distretto o di filiera finalizzate all'accrescimento della professionalità degli operatori.

2. La selezione delle iniziative formative finanziabili è operata secondo quanto disposto con successivo Regolamento.

TITOLO VIII
DISCIPLINA TRANSITORIA E ABROGAZIONI

Articolo 54
Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascun ambito di normazione della presente legge, e comunque decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa, sono abrogate le norme regionali incompatibili, ed in particolare:

- legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, «*Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale*», successivamente modificata dalle legge regionale 4 maggio 1979, n. 20; 28 agosto 1981, n. 62; 28 marzo 1985, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
- legge regionale 19 novembre 1977, n. 62, «*Istituzione di corsi di aggiornamento per riconversione delle attività formative destinate a personale docente e non docente occupato in attività di formazione professionale alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40*».
- legge regionale 17 marzo 1981, n. 19, «*Normativa per il pagamento al personale degli Enti di Formazione professionale di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1977, numero 40*», successivamente integrata dalla legge regionale 22 aprile 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
- legge regionale 28 agosto 1981, n. 62, «*Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale*», successivamente modificata dalle legge regionale 26 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
- legge regionale 22 aprile 1982, n. 24, «*Istituzione dell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale*».
- legge regionale 21 gennaio 1985, n. 9, «*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di orientamento professionale*».
- legge regionale 8 marzo 1985, n. 18, «*Istituzione dei Centri Pilota*».
- legge regionale 16 marzo 1986, n. 10, «*Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro*».
- legge regionale 28 marzo 1987, n. 19, «*Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati*».
- legge regionale 13 agosto 1998, n. 14, «*Politiche regionali per il lavoro e servizi per*

l'impiego», e successive modificazioni ed integrazioni.

- Regolamento della Giunta regionale n. 1370 del 30 marzo 2001, convalidato con Regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005.

Articolo 55 ***Disciplina transitoria***

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 16, comma 11, relativo alle condizioni per la perdita dello stato di disoccupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia adottate dalla Giunta regionale.
2. Gli organi collegiali previsti dalla legge regionale 13 agosto 1998 n. 14 continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento degli organismi previsti dalla presente legge.
3. Fino all'attuazione delle norme del Titolo VI, Capo II restano in vigore i provvedimenti in materia di inserimento lavorativo dei disabili emanati dal Consiglio e dalla Giunta nel vigore della precedente disciplina regionale.
4. In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 17 restano in vigore i provvedimenti del Consiglio e della Giunta regionale in materia di accreditamento.
5. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 in tema di apprendistato professionalizzante resta in vigore la Delibera di Giunta regionale n. 160 del 14.02.2006.
6. Decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono abrogate.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede alla riorganizzazione delle funzioni, delle attività e delle strutture che vengono attribuite ad altre amministrazioni. A seguito di tale riorganizzazione vengono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, «*Istituzione del ruolo speciale della Giunta Regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale*», successivamente modificata dalla legge regionale 18 luglio 1991 n. 14.
8. Gli organismi di cui al Titolo II e al Titolo IV Capo I, nella realizzazione delle attività ad essi attribuite dalla presente legge in materia di programmazione e di concertazione, tengono adeguatamente conto dell'istituzione e delle competenze del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

Articolo 56 ***Copertura finanziaria***

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa viene definita con legge di bilancio nel rispetto degli equilibri complessivi e si provvede mediante utilizzo di stanziamenti regionali e di stanziamenti assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per il settore Lavoro e Formazione professionale, nei limiti delle assegnazioni annuali.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge il Consiglio Regionale istituisce una o più apposite U.P.B.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DEL

“TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL LAVORO”

Indice:

PARTE I:

DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE.

Art. 1: Contenuti ed aggiornamento del Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro

Art. 2: Criteri per l'adozione del Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale

Art. 3: Contenuti del Piano provinciale per le politiche del lavoro

Art. 4: Modalità di funzionamento della Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro

PARTE II:

DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE DI STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ

Art. 5: La certificazione di Alta Qualità del Lavoro

Art. 6: Composizione e funzionamento del Comitato di Garanzia sulla gestione del Sistema per la qualità del lavoro

Art. 7: Incentivi per il primo asse di intervento

Art. 8: Incentivi per il secondo asse di intervento

Art. 9: Incentivi per il terzo asse di intervento

Art. 10: Procedura per il rilascio del certificato AQL e per la richiesta degli incentivi previsti per i tre assi di intervento.

Art. 11: Ipotesi di revoca della certificazione AQL

PARTE III:

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO.

Art. 12: Commissione regionale per il lavoro: funzioni e composizione

Art. 13: Composizione della Commissione provinciale per il lavoro

Art. 14: Funzioni e compiti dei Centri per l'impiego

Art. 15: Requisiti per l'accreditamento regionale allo svolgimento dei servizi al lavoro

Art. 16: Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione regionale e ipotesi di revoca.

PARTE IV:

ATTIVITÀ E STRUTTURA DELL'AGENZIA REGIONALE

Art. 17: Funzioni ulteriori dell'Agenzia regionale

PARTE V:

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO, CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 18: Misure per il consolidamento delle imprese emerse

Art. 19: Misure per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro

Art. 20: Cultura della prevenzione e partecipazione e Fondo per la protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi

Art. 21: *Istituzione del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro*

Art. 22: *Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro*

PARTE VI:

MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO

Art. 23: *Misure a sostegno dell'occupazione femminile*

Art. 24: *Misure a sostegno della conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura*

PARTE VII:

INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Art. 25: *Misure per l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili*

Art. 26: *Convenzioni*

Art. 27: *Composizione e funzioni del Comitato tecnico provinciale per i disabili*

Art. 28: *Destinazione e beneficiari del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e Programma annuale di intervento*

Art. 29: *Composizione e funzioni del Comitato regionale per la gestione del Fondo*

PARTE VIII:

MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI

Art. 30: *Misure per la prevenzione delle crisi occupazionali*

Art. 31: *Misure per la gestione delle crisi occupazionali e Piano d'azione sociale*

PARTE IX:

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE

Art. 32: *Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione*

Art. 33: *Azioni di sostegno alla formazione*

Art. 34: *Libretto formativo personale*

Art. 35: *Albo regionale degli Enti accreditati per lo svolgimento di attività formative*

PARTE X:

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

Art. 36: *Il piano formativo individuale*

Art. 37: *Il tutor aziendale*

Art. 38: *La certificazione delle competenze e dei crediti formativi*

PARTE XI:

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Art. 39: *Soggetti promotori*

Art. 40: *Durata, limiti quantitativi e coperture assicurative*

Art. 41: *Tutorato e certificazione delle competenze acquisite*

Art. 42: *Sostegno ai tirocini*

Art. 43: *Monitoraggio e valutazione*

PARTE XII:

MISURE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Art. 44: *Programmazione degli interventi di formazione continua e piani formativi individuali*

PARTE XIII:

MISURE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE NEI PERIODI DI NON LAVORO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESE

Art. 45: *Formazione nei periodi di non lavoro*

Art. 46: *Formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa*

PARTE I:

Disposizioni per l'adozione degli atti per la programmazione delle politiche del lavoro e della formazione.

Articolo 1

Contenuti ed aggiornamento del Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro

1. La Regione definisce mediante il Documento di programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro, adottato ai sensi dell'articolo 5 del "*Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e formazione professionale per la promozione della Qualità del lavoro*" (T.U.L.Q.):

- a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
- b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
- c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie e per il riparto delle risorse del Fondo per la qualità del lavoro tra gli assi di intervento di cui all'articolo 9 ed i settori di attività;
- d) l'indice di Alta Qualità del Lavoro di cui all'articolo 8 del T.U.L.Q.;
- e) gli importi degli incentivi previsti per il primo asse di intervento per le imprese che hanno ottenuto il certificato di Alta Qualità del Lavoro e che si impegnano a mantenere o migliorare i livelli attuali di qualità del lavoro;
- f) gli incentivi a cui possono accedere le imprese che si impegnano a realizzare interventi concernenti il miglioramento della qualità del lavoro nei vari aspetti indicati per il secondo asse di intervento;
- g) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei lavoratori svantaggiati con particolare riguardo all'occupazione delle donne tenendo conto di quanto disposto dagli articoli 25, 33 e 34 del T.U.L.Q.;
- h) i criteri e le modalità per le iniziative a favore dei soggetti disabili, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 28 del presente Regolamento;
- i) il Piano regionale per l'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 12 del T.U.L.Q.;
- j) le misure che possono essere adottate nel Piano d'azione sociale di cui all'articolo 35 del T.U.L.Q. per contrastare le crisi di impresa con gravi conseguenze occupazionali;
- k) risorse, indirizzi e finalità degli interventi formativi, così come previsto dal Titolo VII;
- l) gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia regionale.

2. La Conferenza regionale di cui all'articolo 7 del T.U.L.Q., prima di deliberare sul Documento preparatorio di programmazione, lo trasmette alla Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1994 n. 33, che può esprimere un parere motivato entro quindici giorni.

3. Annualmente la Giunta regionale, entro febbraio, sentita la Conferenza regionale e la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 13 del T.U.L.Q., presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione del programma relativo all'anno precedente, tenendo conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione di essi.

Articolo 2

Criteri per l'adozione del Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale

1. La Giunta, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 13, determina nell'ambito del Programma annuale:

- a) i criteri e le priorità per gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, delle politiche attive del lavoro e delle politiche formative;
- b) le risorse economiche da assegnare su base percentuale e i criteri per il riparto annuale delle risorse del Fondo per la qualità del lavoro di cui all'articolo 9 del T.U.L.Q. tra gli assi di intervento;
- c) la ripartizione delle risorse tra Regione e Province, sulla base degli indicatori, definiti d'intesa con le Province, per la determinazione delle priorità territoriali d'intervento

privilegiando le Province che presentano il Piano triennale di cui all'articolo 6, comma 3, del T.U.L.Q.;

- d) le finalità specifiche dei finanziamenti;
- e) gli ambiti territoriali prioritari;
- f) gli indicatori di efficienza e di efficacia delle iniziative e dei progetti promossi;
- g) la natura e i requisiti dei soggetti proponenti e dei beneficiari finali delle iniziative;
- h) gli eventuali tetti massimi di finanziamento attribuibili a ciascuna tipologia di iniziative e le relative spese ammissibili.

2. I tetti massimi di cui alla lettera h) del comma 1 sono individuati per le seguenti tipologie di iniziative:

- a) contrasto all'esclusione sociale dei lavoratori svantaggiati con particolare riguardo alle donne in genere nonché agli uomini con più di quaranta anni;
- b) promozione della regolarizzazione del lavoro;
- c) promozione del lavoro stabile e duraturo;
- d) promozione delle pari opportunità;
- e) promozione della sicurezza del lavoro;
- f) interventi per le crisi di impresa;
- g) sostegno all'inserimento dei lavoratori disabili;
- h) partecipazione al finanziamento di piani per la formazione continua.

Articolo 3

Contenuti del Piano provinciale per le politiche del lavoro

1. Il Piano provinciale di cui all'articolo 6, comma 3 del T.U.L.Q. individua in particolare:

- a) le tipologie di intervento;
- b) i tempi e le modalità di attivazione delle singole iniziative;
- c) i risultati attesi e gli indicatori di efficienza ed efficacia per la valutazione di ciascuna iniziativa;
- d) la localizzazione dei servizi;
- e) gli aspetti organizzativi e gestionali;
- f) i fabbisogni e le modalità di finanziamento, evidenziando il co-finanziamento.

Articolo 4

Modalità di funzionamento della Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro

1. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti e può deliberare anche solo con la partecipazione della metà dei componenti di cui alle lettere a), b), c), h), i) e j) dell'articolo 7, comma 4 del T.U.L.Q. Il Direttore dell'Agenzia regionale competente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche rappresentanti di altre istituzioni pubbliche, statali o regionali, dirigenti della Regione Campania o esperti esterni alla Conferenza.

2. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti con l'indicazione dell'ordine del giorno.

3. Entro trenta giorni dalla sua istituzione la Conferenza adotta un Regolamento per l'organizzazione delle sue attività.

PARTE II:

Disposizioni per l'adozione di strumenti a sostegno dell'occupazione di qualità

Articolo 5

La certificazione di Alta Qualità del Lavoro

1. La determinazione dell'indice di Alta Qualità del Lavoro di cui all'articolo 8 del T.U.L.Q. viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- 1. grado di stabilità del lavoro;
- 2. crescita dimensionale dell'impresa;
- 3. sicurezza del lavoro;
- 4. titolo di studio e competenze professionali certificate;
- 5. inquadramento dei lavoratori;

6. ricorso alla formazione professionale;
7. incidenza del lavoro giovanile;
8. incidenza dell'occupazione femminile;
9. presenza del lavoro degli extracomunitari;
10. presenza dei disabili.

2. I criteri di cui al precedente comma 1 sono valutati in relazione allo specifico settore produttivo, individuato in base alla classificazione ATECO dell'ISTAT, fatta salva ogni diversa disaggregazione settoriale proposta dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 7 del T.U.L.Q.

3. Per ciascun indice settoriale è fissato un valore-soglia minimo al superamento del quale le imprese ottengono la certificazione di "Alta Qualità del Lavoro".

4. Il certificato di "Alta Qualità del Lavoro" è rilasciato alle imprese che superano il valore-soglia dell'indice di Alta Qualità del Lavoro di cui al comma 3; esso ha validità triennale e può essere rinnovato in base al Sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro in vigore.

5. Per il rilascio della certificazione di "Alta Qualità del Lavoro" e per l'assegnazione delle risorse stanziata dal Fondo per la Qualità del lavoro istituito ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.Q., le imprese devono possedere i seguenti pre-requisiti:

- a) sede operativa in Campania;
- b) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ;
- c) congruenza tra la dichiarazione dei redditi e il contratto collettivo di lavoro applicato relativamente agli ultimi quattro anni;
- d) effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 17 e 28 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) non aver effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Nella fase di prima applicazione del T.U.L.Q. il periodo di riferimento è ridotto a 12 mesi.
- f) integrale rispetto della legislazione a tutela dei soggetti diversamente abili;
- g) non essere inottemperanti all'esecuzione forzata di provvedimenti giudiziari di condanna in materia di licenziamento o di mancata applicazione della normativa antinfortunistica;
- h) documentazione necessaria alla richiesta della certificazione antimafia.

6. La Regione emana un Avviso Pubblico contenente le condizioni e le modalità per il rilascio del certificato di "Alta Qualità del Lavoro" che avverrà previa istruttoria da parte dell'Agenzia. Con il rilascio del certificato l'impresa è inserita nel registro delle imprese ad Alta Qualità del Lavoro ed è autorizzata ad utilizzare il simbolo di "Alta Qualità del Lavoro" definito dalla Regione. Le graduatorie settoriali delle imprese ad "Alta Qualità del Lavoro" sono pubbliche e vengono periodicamente aggiornate.

7. Le imprese possono presentare in qualsiasi momento la richiesta di certificazione.

Articolo 6

Composizione e funzionamento del Comitato di Garanzia sulla gestione del Sistema per la qualità del lavoro

1. Il Comitato di Garanzia, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del T.U.L.Q., è composto da 5 membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale e scelti tra esperti in discipline socio-economiche e giuridiche. La scelta avviene sulla base di dieci designazioni, di cui la metà spetta al Presidente del Consiglio Regionale e la restante metà al Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli Assessori al Lavoro, al Bilancio e alle Attività produttive. Il Comitato di garanzia può avvalersi di personale regionale, di altre amministrazioni pubbliche, dell'Agenzia regionale competente o di esperti esterni. Non possono far parte del Comitato coloro che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche nei partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro o che abbiano comunque rapporti professionali continuativi con detti organismi o con imprese. Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta; elegge al suo interno un Presidente e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

Articolo 7

Incentivi per il primo asse di intervento

1. Gli incentivi operanti nell'ambito del primo asse di intervento sono concessi sulla base delle graduatorie relative alla certificazione di "Alta Qualità del lavoro delle imprese", nei limiti dei fondi

attribuiti al primo asse di intervento e con riferimento agli specifici settori. Gli incentivi finanziari sono concessi sotto forma di contributi a fondo perduto nei limiti del regime comunitario di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 e successive modificazioni e integrazioni e finalizzati a mantenere gli standard minimi di sicurezza e i livelli qualitativi e quantitativi dell'occupazione adottati e certificati dall'impresa.

Articolo 8

Incentivi per il secondo asse di intervento

1. Il miglioramento della qualità del lavoro richiesta per l'accesso agli incentivi del secondo asse di intervento di cui all'articolo 11 del T.U.L.Q. avviene mediante azioni strategiche individuate in Bandi regionali predisposti per specifiche categorie di imprese definite per caratteristiche dimensionali o settoriali oggettivamente determinabili. Nei Bandi sono fissati i termini entro cui le imprese che hanno avuto accesso ai finanziamenti del secondo asse devono realizzare le azioni prescritte e possono prevedere anche particolari modalità di chiamata per l'assunzione. I Bandi aventi ad oggetto la sicurezza del lavoro vengono predisposti ai sensi degli articoli 23 e 24 del T.U.L.Q. e del presente Regolamento.

2. Per il secondo asse di intervento sono previste le seguenti tipologie di incentivi erogabili, anche cumulativamente, nel rispetto della normativa comunitaria:

- a) contributi a fondo perduto, nell'ambito del regime comunitario di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) particolari agevolazioni fiscali su tributi di competenza regionale;
- c) accollo da parte della Regione di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro.

3. La fruizione degli incentivi da parte delle imprese è subordinata alla condizione che i rapporti di lavoro instaurati per effetto delle azioni strategiche di cui al comma 1 abbiano la durata minima richiesta dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, e comunque non inferiore a 12 mesi, salvo il ricorso al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Articolo 9

Incentivi per il terzo asse di intervento

1. Agli incentivi previsti per il terzo asse di intervento di cui all'articolo 12 del T.U.L.Q. possono accedere le imprese impegnate in percorsi di emersione o di regolarizzazione dei rapporti di lavoro per le quali la Regione promuove azioni strategiche di intervento da elaborare nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) predisposizione di indicatori sintetici di congruità (ISC) riguardanti la produttività e la redditività dell'impresa, sulla base dei quali sono formate le relative graduatorie. Gli indicatori sono articolati su base territoriale e dimensionale. Ottengono gli incentivi le imprese che si collocano ai vertici delle graduatorie ovvero le imprese che si impegnano a migliorare il proprio indice di congruità.
- b) predisposizione di piani locali di emersione (PLE), in base agli studi di settore realizzati dall'Agenzia regionale competente e dagli Organismi paritetici e bilaterali con l'ausilio della documentazione statistica ufficiale e di specifiche indicazioni fornite dalle parti sociali. I Piani locali di emersione determinano soglie di regolarità specifiche per i diversi contesti geografici nei quali l'impresa opera. Ottengono gli incentivi le imprese che si collocano ai vertici della graduatoria formata in base alla soglia di regolarità.
- c) costruzione di un indice di "giovinanza fiscale e contributiva" (GFC) per la verifica della corrispondenza tra iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, dichiarazione dei redditi registrata presso l'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e i modelli di pagamento presentati all'INPS per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. La costituzione di imprese, anche sotto forma di cooperativa, da parte di gruppi di lavoratori che, d'intesa con le organizzazioni sindacali, promuovano azioni giudiziarie in litisconsorzio per il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato è criterio preferenziale per l'attribuzione di finanziamenti che ricadono nell'ambito del terzo asse di intervento.

3. Nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano Regionale per l'emersione le Province stabiliscono, nell'ambito dei Piani provinciali per l'emersione di cui all'articolo 6 comma 3 del T.U.L.Q.:

- a) i piani formativi mirati alle esigenze produttive del territorio;

- b) il coinvolgimento delle aziende nella realizzazione dei progetti di programmazione della Provincia.
4. Per il terzo asse di intervento sono previsti, anche cumulativamente e nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato i seguenti incentivi:
- a) contributi a fondo perduto, nel rispetto del regime comunitario del Regolamento CE n. 1998/2006;
 - b) particolari agevolazioni fiscali su tributi di competenza regionale;
 - c) accollo da parte della Regione di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro;
 - d) facilitazione nell'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare, anche attraverso forme di consulenza, patronato e tutorato;
 - e) iniziative utili in materia di accesso al lavoro e di integrazione della forza lavoro immigrata, anche ai fini di cui all'articolo 26 del T.U.L.Q.;
 - f) facilitazione nel pagamento di imposte, tasse o canoni concessori regionali, da parte delle aziende impegnate in percorsi di emersione e regolarizzazione;
 - g) offerta di servizi reali quali incubatori di impresa, servizi di commercializzazione, consulenza per l'innovazione e la competitività, consulenza finanziaria e gestionale.
5. La Regione approva e diffonde codici di comportamento per il rispetto delle normative sociali e fiscali, l'informazione sui sistemi di incentivazione dell'emersione e il rispetto della normativa per la protezione della salute e della sicurezza sul lavoro e sostiene ogni iniziativa ed attività di formazione per la prevenzione dei rischi d'intesa con le istituzioni locali e le associazioni sindacali e datoriali.
6. Nel Piano regionale di emersione sono previste:
- a) azioni per la semplificazione delle procedure amministrative relative alla creazione ed all'esercizio dell'attività d'impresa;
 - b) iniziative di educazione alla legalità e al lavoro regolare attraverso interventi formativi e informativi;
 - c) azioni di studio e monitoraggio del fenomeno del lavoro irregolare nella Regione.

Articolo 10

Procedura per il rilascio del certificato AQL e per la richiesta degli incentivi previsti per i tre assi di intervento

1. La Regione realizza, attraverso l'Agenzia regionale competente, una rete di Sportelli per l'Alta Qualità del Lavoro, con articolazioni nelle Province, nei Comuni capoluogo, nei Centri per l'impiego, nelle Camere di Commercio e presso gli Sportelli Unici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Gli Sportelli AQL forniscono informazioni per la presentazione delle domande, assistono l'impresa nella valutazione delle condizioni organizzativo-gestionali esistenti e nella individuazione degli adeguamenti necessari per il conseguimento del certificato "Alta Qualità del Lavoro".
2. L'impresa che intende chiedere la certificazione di Alta Qualità del Lavoro o gli incentivi per i tre assi di intervento accede alla procedura informatizzata appositamente attivata dall'Agenzia regionale competente ovvero acquisisce il modello di domanda presso gli Sportelli per l'Alta Qualità del Lavoro.
3. Le domande sono esaminate dall'Agenzia regionale competente per materia la quale accerta la regolarità formale e la sussistenza dei prerequisiti richiesti per la certificazione AQL di cui all'articolo 5 del presente Regolamento e per ciascun asse di intervento.

Articolo 11

Ipotesi di revoca della certificazione AQL

1. Oltre all'ipotesi di cui all'articolo 8 comma 7 del T.U.L.Q., la certificazione "Alta Qualità del Lavoro" è revocata quando si rileva una mancata corrispondenza tra i risultati degli accertamenti e le dichiarazioni rilasciate dall'impresa per l'ottenimento della certificazione.
2. All'atto di adozione del Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro la Regione, con apposito regolamento, potrà individuare ulteriori ipotesi di revoca della certificazione "Alta Qualità del Lavoro".

PARTE III

Disposizioni per il funzionamento degli organismi di concertazione e del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego.

Articolo 12

Commissione regionale per il lavoro: funzione e composizione

1. La Commissione regionale per il lavoro esprime, ai sensi dell'articolo 13 del T.U.L.Q., pareri obbligatori in ordine a:

- a) modalità di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
- b) azioni di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare per contrastare la disoccupazione di lunga durata, la disoccupazione femminile e giovanile e i fenomeni di espulsione dal mercato del lavoro;
- c) criteri e procedura di accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, nonché per la sospensione e la revoca dell'accREDITamento stesso, le tipologie di servizi che possono essere affidati ai soggetti accreditati e le modalità di verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, anche per la sospensione o la revoca delle convenzioni nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17 del T.U.L.Q.;
- d) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 del T.U.L.Q.;
- e) definizione delle categorie di soggetti svantaggiati che possono essere assunti con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e all'articolo 33 del T.U.L.Q., nonché determinazione del contenuto del piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, degli interventi formativi che devono essere erogati e dei requisiti professionali dei tutor aziendali;
- f) contenuti necessari delle convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni in esse contenute, anche ai fini della sospensione o della revoca delle stesse;
- g) requisiti, modalità e procedure per il rilascio, ai sensi dell'articolo 18 del T.U.L.Q., a soggetti pubblici e privati, dell'autorizzazione all'esercizio sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale e alla ricollocazione del personale nonché delle condizioni per la sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa;
- h) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 18 del T.U.L.Q.;
- i) definizione dei livelli essenziali del servizio che devono assicurare i Centri per l'impiego, nonché gli altri soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 15 del T.U.L.Q.;
- j) criteri per la gestione operativa dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori;
- k) caratteristiche dei modelli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di tenuta e trasmissione degli stessi tenendo conto del modello nazionale di comunicazioni obbligatorie;
- l) modalità tecniche di funzionamento del Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL), in coordinamento con i parametri tecnici nazionali di intercomunicazione della Borsa continua nazionale del lavoro e in coerenza con i flussi informativi di scambio determinati a livello nazionale;
- m) modalità di interconnessione dei Centri per l'Impiego e dei soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati, con il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni;

- n) criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica e la certificazione dell'esistenza o della cessazione dello stato di disoccupazione da parte dei Centri per l'Impiego;
- o) servizi ulteriori, rispetto a quelli elencati dall'articolo 14, per l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, il soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e lo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro;
- p) criteri e procedure per limitare le richieste nominative nell'ambito del bacino dei lavoratori stagionali;
- q) criteri, procedure e modalità operative di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- r) requisiti per l'accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di interventi in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali e di quanto stabilito dall'articolo 36 del T.U.L.Q.;
- s) promozione delle convenzioni tra i Centri per l'impiego e altre strutture competenti in materia di occupabilità femminile di cui all'articolo 23 del presente Regolamento;
- t) requisiti, modalità e procedure per la determinazione dello stato di particolare gravità dei disabili per i quali favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68 tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento;
- u) individuazione di particolari situazioni di difficoltà dei lavoratori da sostenere per l'accesso al credito di cui all'articolo 34 del T.U.L.Q.;
- v) approvazione delle liste di mobilità e altre competenze previste dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni e integrazioni.
- w) definizione del rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.

2. La Commissione è composta da:

- a) l'Assessore regionale al lavoro, con funzioni di Presidente;
- b) due Consiglieri regionali, uno di maggioranza ed uno di opposizione, nominati dal Consiglio Regionale
- b) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- c) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- d) il consigliere di parità, nominato ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198.
- e) due rappresentanti delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 individuati secondo modalità di rotazione annuale, presenti nel Comitato di cui all'articolo 19 della legge regionale della Campania 15 marzo 1984 n. 11, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni datoriali e le associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative sul piano regionale di cui alle lettere b), c), e) del comma 2, devono designare, entro trenta giorni dalla richiesta, per ogni rappresentante effettivo anche un rappresentante supplente che lo sostituisca in caso di impedimento.

4. Partecipano alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, i Dirigenti regionali dei settori competenti e il Direttore dell'Agenzia regionale competente.

5. La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti.

6. La Commissione disciplina, con Regolamento interno approvato dalla Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dal proprio insediamento, le modalità del funzionamento proprio e degli organismi previsti al suo interno.

Articolo 13

Composizione della Commissione Provinciale per il lavoro

1. La Commissione provinciale per il lavoro di cui all'articolo 14 del T.U.L.Q. è presieduta da un rappresentante del Consiglio o della Giunta provinciale e la sua composizione garantisce la rappresentanza paritetica delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello provinciale, la presenza del consigliere di parità nominato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 e successive modificazioni e integrazioni, e la partecipazione

delle istituzioni che svolgono funzioni in materia di politiche per il lavoro, l'istruzione, la formazione, lo sviluppo e l'inclusione sociale.

2. La Commissione è integrata da un ispettore, un medico del lavoro e da tre rappresentanti delle categorie interessate designati dalle stesse per lo svolgimento delle funzioni relative al collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14

Funzioni e compiti dei Centri per l'impiego

1. I Centri per l'Impiego di cui all'articolo 16 del T.U.L.Q. svolgono le seguenti funzioni e garantiscono i seguenti servizi al lavoro:

- a) accoglienza ed informazione orientativa sulle opportunità del mercato del lavoro locale, sugli incentivi e sulle politiche per l'inserimento lavorativo o per la promozione di lavoro autonomo, sugli strumenti di previdenza, assicurazione, sicurezza, tutela e qualità del lavoro, nonché sull'accesso al sistema formativo regionale;
- b) consulenza orientativa individuale e conferenze orientative di gruppo;
- c) consultazione delle banche dati su domanda e offerta di lavoro e sull'offerta formativa e messa a disposizione di punti *Internet*;
- d) ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici, delle pubbliche amministrazioni e delle agenzie di somministrazione, relative ad assunzioni, proroghe, trasformazioni, variazioni o cessazioni dei rapporti di lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 *bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297;
- e) aggiornamento dell'elenco anagrafico e delle schede professionali dei lavoratori e trasmissione dei dati ai sensi della disciplina statale;
- f) tenuta delle liste di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963 n. 2053 e all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223;
- g) inserimento lavorativo mirato dei disabili, secondo quanto disposto dal Titolo VI, Capo II del T.U.L.Q.;
- h) mediazione interculturale per favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale dei lavoratori stranieri immigrati;
- i) avviamento a selezione del personale della pubblica amministrazione per le qualifiche di cui all'articolo 35, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- j) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- k) accertamento, certificazione e verifica periodica dello stato di disoccupazione, ovvero della sospensione o della perdita di esso;
- l) colloqui periodici di orientamento con i soggetti di cui sia certificato lo stato di disoccupazione;
- m) proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o riqualificazione professionale o ad altra misura che favorisca l'integrazione professionale;
- n) sottoscrizione con ciascun disoccupato di un "patto di servizio", che prevede il diritto alla specifica fruizione dei servizi erogati dal Centro e l'obbligo del rispetto delle misure concordate.
- o) misure personalizzate di promozione dell'inserimento al lavoro, anche attraverso piani individuali;
- p) attuazione dei programmi di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
- q) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzata all'attivazione di misure attive e personalizzate di formazione professionale e inserimento lavorativo;
- r) accoglienza dei giovani in obbligo formativo e verifica dei percorsi formativi integrati e personalizzati;
- s) sostegno ai lavoratori per la certificazione del bilancio delle competenze;
- t) supporto alla gestione del libretto formativo;
- u) informazione, servizio e consulenza alle imprese, finalizzati alla salvaguardia e alla crescita dei livelli occupazionali;
- v) azioni specifiche di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare ai fini del contrasto della disoccupazione di lunga durata, della disoccupazione femminile e di quella giovanile e per favorire la conciliazione tra i tempi di vita

- e di cura e i tempi di lavoro anche mediante la collaborazione ed il coordinamento con gli Enti Bilaterali.
- w) ogni altro servizio per l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, il soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e lo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro.

Articolo 15
Requisiti per l'accreditamento regionale
allo svolgimento dei servizi al lavoro

1. I soggetti, pubblici e privati, per conseguire l'accreditamento regionale per lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'articolo 17 del T.U.L.Q. e l'iscrizione nell'apposito elenco devono possedere i seguenti requisiti:

- a) sede legale o una sua dipendenza nel territorio della Regione;
- b) capacità gestionali e dotazioni logistico/strutturali consone rispetto agli obiettivi da perseguire;
- c) adeguate competenze professionali degli operatori, da valutarsi per titoli ed esperienza nel settore delle risorse umane e nel contesto territoriale di riferimento;
- d) assenza di condanne penali in capo agli amministratori, direttori e dirigenti, per delitti contro il patrimonio, l'economia o la fede pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416 *bis* del codice penale, nonché per delitti o contravvenzioni previsti da leggi in materia di lavoro, previdenza sociale e infortuni sul lavoro;
- e) integrale applicazione al proprio personale e ai lavoratori da essi intermediati degli accordi e contratti collettivi di lavoro, nazionali, regionali, territoriali ed aziendali;
- f) situazione economica che garantisca la solidità e l'affidabilità dei soggetti.
- g) possesso della certificazione di "Alta Qualità del Lavoro" di cui all'articolo 8 del T.U.L.Q.

2. Il provvedimento di accreditamento ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti e del corretto andamento delle attività svolte. Il provvedimento di accreditamento può essere sospeso o revocato in caso di non corretta, inefficace o inefficiente erogazione dei servizi al lavoro o in caso di perdita dei requisiti richiesti.

3. I servizi al lavoro da erogare sono individuati nella convenzione di cui all'articolo 17, comma 3 del T.U.L.Q. Ai soggetti accreditati non può essere affidato lo svolgimento delle attività di accertamento, verifica, certificazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione, di cui all'articolo 16, comma 11 del T.U.L.Q. né delle attività di ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro, di cui all'articolo 14, lett. d) del presente Regolamento.

4. I soggetti accreditati che svolgono servizi al lavoro sono obbligati al rispetto dei parametri uniformi fissati dalla convenzione di cui all'articolo 17, comma 3 del T.U.L.Q. ed hanno l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

Articolo 16
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione regionale
e ipotesi di revoca

1. L'autorizzazione regionale di cui all'articolo 18 del T.U.L.Q. viene rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta previo accertamento del possesso, da parte dei soggetti richiedenti, dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lett. b), dello stesso decreto. Essa ha durata biennale. Decorso tale periodo, su richiesta dell'Agenzia, l'autorizzazione è rilasciata, entro i sessanta giorni successivi, a tempo indeterminato previa verifica del corretto andamento delle attività svolte.

2. L'autorizzazione è sospesa o revocata in caso di non corretto svolgimento dell'attività di intermediazione o della perdita dei requisiti giuridici e finanziari richiesti dal T.U.L.Q.

3. Possono essere autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nel territorio regionale e senza fini di lucro, le Università pubbliche e private e gli Istituti pubblici di scuola secondaria, esclusivamente nei confronti dei propri studenti.

4. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste. Le agenzie autorizzate hanno l'obbligo di comunicare gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o delle succursali e la cessazione dell'attività.

PARTE IV

Attività e struttura dell'Agenzia regionale

Articolo 17

Funzioni ulteriori dell'Agenzia regionale

1. Oltre alle funzioni e alle attività di cui all'articolo 20 del T.U.L.Q., l'Agenzia regionale svolge, anche attraverso articolazioni territoriali ove costituite, su richiesta delle Province le seguenti attività:

- compiti di monitoraggio, studio, ricerca ed assistenza tecnica nelle attività relative alle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione sul territorio provinciale;
- compiti di progettazione e di supporto in azioni ed iniziative finalizzate all'integrazione tra le politiche dell'istruzione e della formazione professionale;
- compiti di progettazione e di sviluppo di azioni ed iniziative di contrasto alla dispersione scolastica;
- attività di raccordo tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo.

2. L'Agenzia può svolgere a titolo oneroso, attività per altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta. Per la stipulazione di contratti di diritto privato con esperti e tecnici esterni e di Convenzioni con società, enti, Camere di commercio ed Università per l'espletamento di particolari servizi, l'Agenzia si conforma ai criteri d'indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta Regionale.

PARTE V

Disposizioni di attuazione delle norme sulla promozione della regolarità del lavoro, contrasto al lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 18

Misure per il consolidamento delle imprese emerse

1. La Regione privilegia, nell'erogazione dei contributi economico-finanziari previsti nell'ambito del Fondo per la Qualità del lavoro e nei limiti dei vincoli di bilancio, il sostegno alle imprese che hanno adottato il Piano di emersione di cui all'articolo 12 del T.U.L.Q. o che intendano consolidare la propria posizione mediante:

- a) la realizzazione di specifici progetti di formazione;
- b) la realizzazione di investimenti per la creazione di nuovi posti di lavoro;
- c) l'assunzione di lavoratori svantaggiati e/o disabili;
- d) la creazione di posti di lavoro con incremento netto di occupazione rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

2. Il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti è condizione per il mantenimento dei benefici ottenuti i quali sono revocati qualora l'impresa risulti inadempiente a seguito dei controlli, delle verifiche e degli accertamenti previsti dalla legge regionale e da ogni altra vigente disposizione in materia fiscale, previdenziale e finanziaria.

3. La Regione determina, con gli atti di programmazione di cui al Titolo II del T.U.L.Q., le modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi di cui al comma 1.

Articolo 19

Misure per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro

1. La Regione attua azioni e misure per il perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 23 e 24 del T.U.L.Q. ed in particolare:

- a) promuove, nell'ambito del Sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro di cui all'articolo 8 del T.U.L.Q. ed a carico del relativo Fondo, alti livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro mediante misure premiali a favore delle aziende virtuose;
- b) definisce sistemi di certificazione della sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito della più generale certificazione di "Alta Qualità del Lavoro";

- c) promuove e realizza azioni di monitoraggio, sensibilizzazione, informazione e formazione, d'intesa con le altre istituzioni ed organizzazioni competenti e con gli organismi bilaterali e paritetici;
- d) promuove la costituzione e l'azione di organismi bilaterali e paritetici;
- e) favorisce l'azione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) promuove l'efficace coordinamento degli interventi sul territorio degli enti pubblici competenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- g) promuove interventi ed azioni specifiche a tutela della sicurezza del lavoro per le attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, in raccordo con la normativa sugli appalti pubblici.

2. Le modalità di erogazione dei finanziamenti, a valere sul secondo asse di intervento del Fondo per la Qualità del Lavoro, sono stabilite sulla base dei seguenti criteri:

- a) erogazione dei finanziamenti al termine di una procedura guidata, che preveda un preliminare intervento di valutazione dell'assetto aziendale in materia di sicurezza del lavoro da parte di Organismi Paritetici e Bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, in convenzione con i soggetti pubblici, competenti finalizzato ad un giudizio sulla ammissibilità dell'impresa al finanziamento ed alla definizione, in termini quantitativi e temporali, del relativo piano di intervento;
- b) certificazione finale dell'impresa, al termine del piano di intervento, sulla "qualità" del sistema di prevenzione, rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati e accreditati presso la Regione, anche tenendo conto dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

3. A valere sulle risorse del Fondo per la Qualità del Lavoro destinate al secondo asse di intervento sono erogati contributi economici alle imprese che si impegnano a migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto di parametri normativi di prevenzione da prevedere in tutti gli appalti interni all'impresa e nei confronti di imprese collegate, di fornitura e di distribuzione.

4. A valere sulle risorse del Fondo per la Qualità del Lavoro destinate al terzo asse di intervento, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sono erogati contributi economici per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle previsioni normative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nell'ambito degli interventi di regolarizzazione ed emersione delle imprese.

5. La Regione eroga i contributi finanziari di cui ai commi precedenti attraverso apposite convenzioni con l'INAIL per creare un adeguato coordinamento con i contributi da quest'ultimo erogati ai sensi dell'articolo 23 decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 20

Cultura della prevenzione e della partecipazione e Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi

1. La Regione e le Province, per promuovere un'adeguata informazione e formazione in materia di prevenzione dei rischi, in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 24 del T.U.L.Q. e in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sostengono:

- a) iniziative di sensibilizzazione e piani di formazione, anche a carattere settoriale o territoriale, proposti dagli Organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 successive modificazioni e integrazioni, da Organismi bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, con priorità per i settori e le categorie ritenute più a rischio;
- b) la formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni competenti impegnati nella prevenzione e la costituzione di "unità formative" dedicate specificamente alla prevenzione dei rischi;
- c) campagne di monitoraggio, sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema della sicurezza ed igiene del lavoro, anche in convenzione con altri enti ed organismi pubblici competenti;
- d) specifici interventi informativi e formativi di settore in accordo con le agenzie di somministrazione e con gli organismi bilaterali;

- e) specifiche unità formative sul tema della sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito dei percorsi educativi di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai percorsi in alternanza scuola/lavoro ed ai contratti di lavoro con finalità formative;
- f) l'istituzione di uno "Sportello per la Sicurezza" presso ciascuna ASL che garantisca l'accesso a tutti i soggetti interessati alle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogate dalle strutture appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, in raccordo con l'Assessorato competente in materia sanitaria. L'istituzione dello "Sportello per la Sicurezza" avviene mediante atto di Giunta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del T.U.L.Q. nel quale sono previste le modalità di funzionamento, i compiti e le risorse, umane e finanziarie, necessarie per assicurare l'operatività dello Sportello nonché le forme di collaborazione con gli organismi indicati nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e con ogni altro organismo competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. La Regione sostiene e qualifica la partecipazione dei datori e dei prestatori di lavoro e dei loro rappresentanti alle politiche per il miglioramento dei livelli di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro mediante:

- a) il sostegno alla costituzione e all'attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o territoriali, di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e della relativa azione partecipativa e di controllo;
 - b) il sostegno economico all'attività degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e degli altri organismi bilaterali attivi nel campo della sicurezza e salute sul lavoro;
 - c) la promozione della partecipazione delle parti sociali nelle sedi istituzionali di programmazione e governo delle politiche per la sicurezza del lavoro, in particolare nel Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro.
3. Il finanziamento degli interventi di bonifica degli ambienti di lavoro e di altri interventi volti alla eliminazione o riduzione della esposizione alle sostanze nocive avviene attraverso le risorse disponibili presenti nel "Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente" istituito ai sensi dell'articolo 24 del T.U.L.Q. Il Fondo è alimentato dai contributi volontari delle imprese, dai conferimenti di enti pubblici, di enti di natura privata e di soggetti comunque interessati, nonché dalle somme stanziare dalla Regione con la legge di bilancio e nei limiti dei relativi vincoli secondo le modalità determinate con un successivo atto della Giunta Regionale.

Articolo 21

Istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento per la sicurezza del lavoro

1. Il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato provvede all'istituzione del Comitato regionale di Coordinamento di cui all'articolo 23 del T.U.L.Q., secondo le modalità e la composizione previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 dal titolo "*Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro*".
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge tutte le attività di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 ed è individuato quale sede di confronto e concertazione con le parti sociali e quale sede istituzionale di riferimento per gli organismi paritetici e bilaterali.
3. Il Comitato, in particolare, organizza periodicamente e coordina, in raccordo con gli Enti e gli organismi competenti, azioni di monitoraggio degli ambienti di lavoro e degli infortuni e malattie professionali, con specifica attenzione ai settori o aree territoriali ritenute più a rischio ed elabora un rapporto biennale sullo "stato degli ambienti di lavoro e della salute dei lavoratori nella Regione".

Articolo 22

Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro

1. La Regione promuove un sistema coordinato di vigilanza e controllo del lavoro irregolare e della sicurezza sul lavoro che coinvolge gli Assessorati regionali al Lavoro e alla Sanità, il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9

aprile 2008 n. 81 e all'articolo 23 del T.U.L.Q. e la Commissione regionale di Coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

2. Il potenziamento del coordinamento delle attività di vigilanza compiute da ASL, INPS, INAIL, Direzione Regionale del Lavoro, Guardia di Finanza ed enti locali avviene mediante parziale accollo della Regione dei rimborsi spese per le ispezioni sul lavoro sommerso ed il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro, la qualificazione delle attività di vigilanza delle ASL; il supporto a progetti per potenziare le attività ispettive nei settori a più alto rischio di irregolarità; la realizzazione di procedure informatiche e la creazione di banche dati per la condivisione delle informazioni raccolte dai diversi enti ed istituti con compiti ispettivi e di vigilanza anche in raccordo con le banche dati nazionali; la messa a disposizione di sedi tecniche e strumenti di supporto alle funzioni di coordinamento.

PARTE VI

Misure per la promozione della parità nell'accesso al lavoro.

Articolo 23

Misure a sostegno dell'occupazione femminile

1. La Regione, per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 25 del T.U.L.Q., realizza interventi specifici per incentivare e sostenere l'occupazione femminile e per rimuovere gli ostacoli che impediscono le progressioni delle carriere professionali.
2. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 2 del T.U.L.Q., la Regione sostiene, anche con incentivi economici, nell'ambito delle politiche per le pari opportunità, l'adozione di un marchio di certificazione delle produzioni ad esclusiva o prevalente ideazione e realizzazione femminile.
3. La Regione promuove uno specifico raccordo tra i Centri per l'impiego provinciali e specifiche strutture di servizio, anche temporanee, competenti in materia di occupabilità femminile, istituite dalle Province e dai Comuni capoluogo, di cui la Regione sostiene la diffusione su tutto il territorio regionale. Inoltre, la Commissione regionale per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s) del presente Regolamento, concorre all'elaborazione degli atti di indirizzo per la stipula di Convenzioni operative tra i diversi servizi del territorio.

Articolo 24

Misure a sostegno della conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura

1. Per le finalità di cui all'articolo 25, comma 4 del T.U.L.Q., la Regione dispone la concessione di incentivi a progetti rivolti al potenziamento dei servizi di cura e ne disciplina le modalità di attuazione e di finanziamento, nei limiti dei vincoli di bilancio.
2. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi sociali, programma incentivi per il miglioramento dei servizi di cura e di assistenza domiciliare per le lavoratrici e i lavoratori che assumono compiti di accoglienza e cura di minori, disabili, anziani e altre persone in difficoltà.
3. La Regione finanzia progetti sperimentali proposti da enti pubblici, parti sociali, imprese e gruppi di imprese, che prevedono azioni positive per la flessibilità dell'orario e dei servizi aziendali e sostiene i processi di riorganizzazione aziendale favorevoli alla conciliazione dei tempi.
4. La Regione assicura l'adeguata informazione in merito agli incentivi finanziari ed economici, regionali e nazionali, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

PARTE VII

Inserimento lavorativo delle persone diversamente abili

Articolo 25

Misure per l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili

1. Il collocamento mirato per l'inserimento al lavoro delle persone diversamente abili si realizza con i seguenti strumenti:
 - a) analisi delle attitudini, capacità e potenzialità professionali dei disabili, delle caratteristiche dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro;
 - b) interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196;

- c) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
- d) incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- e) incentivi alle assunzioni con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) e c) della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) adeguamenti di posti di lavoro di cui all'articolo 13 comma 1, lettera d), della legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) stipula di convenzioni quadro territoriali anche in applicazione della legislazione nazionale;
- h) utilizzo di modalità di telelavoro e di ogni altra modalità che favorisca l'accesso al lavoro delle persone disabili.
- i) istituzione di organi tecnici per la messa a disposizione dei soggetti affetti da specifiche disabilità, di un'adeguata assistenza tecnico-psicologica e, nel caso del sordomutismo, di interpreti del linguaggio LIS in occasione di colloqui di lavoro.

Articolo 26 **Convenzioni**

1. La Regione promuove la progettazione e la realizzazione delle Convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni e integrazioni, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis, sostiene il coinvolgimento attivo delle Cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese.
2. Sono previste forme di sostegno alle Cooperative sociali ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 che assumono disabili di particolare gravità da individuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera t) e dai Piani adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4 del T.U.L.Q.
3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce i presupposti di validazione delle Convenzioni quadro da stipulare con le Cooperative sociali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le Province possono autorizzare il prolungamento delle Convenzioni finalizzate all'inserimento dei disabili presso le Cooperative sociali ovvero presso le imprese sociali alle quali il datore di lavoro si impegna ad affidare commesse di lavoro. Tali Convenzioni, nell'ambito di quanto definito nell'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 12 marzo 1999 n. 68, possono estendersi fino ad un massimo di dodici mesi, prorogabili per ulteriori dodici mesi.

Articolo 27 **Composizione e funzioni del Comitato tecnico provinciale per i disabili**

1. Il Comitato tecnico provinciale di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e all'articolo 30 del T.U.L.Q. opera in raccordo con i servizi territoriali per la definizione di un progetto individualizzato per ogni lavoratore disabile iscritto nelle liste provinciali.
2. Il progetto individualizzato del lavoratore disabile deve contenere:
 - a) la valutazione delle capacità e delle potenzialità lavorative del soggetto;
 - b) gli eventuali adattamenti dei luoghi di lavoro e dei mezzi di produzione ed ogni opportuno intervento per favorire l'inserimento lavorativo ed il collocamento mirato;
 - c) un piano di sostegno e tutoraggio all'inserimento lavorativo, in raccordo con i servizi competenti;
 - d) gli eventuali corsi di formazione o aggiornamento professionale utili all'accrescimento delle competenze del lavoratore disabile;
 - e) soluzioni lavorative alternative per i soggetti la cui collocabilità presenta particolare difficoltà.
3. I Comitati tecnici di cui al comma 1, istituiti per ogni Provincia, sono formati da un numero massimo di 5 esperti scelti tra:
 - a) personale medico specializzato in materia di inserimento mirato e dell'inserimento lavorativo di lavoratori affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
 - b) personale esperto in materia di formazione professionale, organizzazione del lavoro, ergonomia e sostegno all'autonomia, in possesso di un idoneo titolo di studio universitario o di specializzazione;

- c) personale dei servizi sociali della provincia di comprovata esperienza e competenza.
4. Il Comitato tecnico predispose, inoltre, in raccordo con la Commissione di accertamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, gli interventi necessari per realizzare il monitoraggio sui luoghi di lavoro dell'andamento degli inserimenti lavorativi.

Articolo 28

Destinazione e beneficiari del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e Programma annuale di intervento

1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale di cui all'articolo 31 del T.U.L.Q. sono impiegate per:
- le iniziative volte al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone disabili;
 - il rimborso, aggiuntivo rispetto a quello forfettario e parziale previsto a carico del Fondo nazionale, delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per adeguarlo alle possibilità operative delle persone disabili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa delle persone disabili;
 - le azioni volte al miglioramento qualitativo dell'offerta di lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento alle attività formative ed ai tutoraggi;
 - ogni intervento necessario ai fini dell'attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68.
2. Il Programma annuale di intervento del Fondo di cui all'articolo 31, comma 6 del T.U.L.Q., orientato all'individuazione delle iniziative da finanziare, contiene:
- le priorità di intervento;
 - i criteri di riparto del Fondo regionale fra le Province;
 - le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;
 - i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.
3. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi finanziati con le risorse stanziati per il Fondo regionale, sono:
- i datori di lavoro privati e pubblici;
 - le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;
 - le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
 - le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e agli articoli 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999 n. 68;
 - i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266;
 - gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge 12 marzo 1999 n. 68.

Articolo 29

Composizione e funzioni del Comitato regionale per la gestione del Fondo

1. Il Comitato regionale per la gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili è composto da:
- l'Assessore regionale al lavoro o suo delegato che lo presiede;
 - due rappresentanti sindacali presenti in Commissione;
 - due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro presenti in Commissione;
 - due rappresentanti delle associazioni dei disabili presenti in Commissione.
2. Il Comitato formula proposte alla Giunta regionale sulla utilizzazione delle risorse del Fondo regionale e opera la valutazione dell'andamento dello stesso. A tal fine il Servizio regionale competente informa periodicamente il Comitato sulle iniziative finanziate.
3. Il Comitato Regionale ha, altresì, il compito di monitorare i flussi di finanziamento del Fondo previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e, a tal fine, con riguardo ai proventi derivanti dall'irrogazione delle

sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999 n. 68, può richiedere ai servizi ispettivi copia dei verbali di irrogazione delle sanzioni e segnalare ritardi o omissioni nei pagamenti.

PARTE VIII

Misure per la prevenzione e la gestione delle crisi aziendali

Articolo 30

Misure per la prevenzione delle crisi occupazionali

1. Al fine di prevenire situazioni di crisi occupazionali territoriali, settoriali ed aziendali secondo gli obiettivi di cui all'articolo 35 del T.U.L.Q., la Regione, con il concorso delle Province e degli altri Enti locali interessati:

a) svolge, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale competente e con la collaborazione delle Province e degli enti bilaterali, un'attività di monitoraggio e di analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico e sociale regionale, al fine di rilevare settori ed aree produttive e/o territoriali ad elevato rischio occupazionale;

b) promuove progetti diretti alla riqualificazione e alla conversione professionale dei lavoratori più esposti al rischio di esclusione ed uscita dal mercato del lavoro;

c) sostiene, anche finanziariamente, processi aziendali di trasformazione organizzativa, di conversione produttiva, di innovazione tecnologica per il mantenimento dei livelli occupazionali e per il miglioramento dei livelli di stabilità dei rapporti di lavoro.

2. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.

Articolo 31

Misure per la gestione delle crisi occupazionali e Piano d'azione sociale

1. Nei casi in cui la Regione, a mezzo dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, accerti l'effettiva sussistenza in ambito territoriale o settoriale di situazioni di gravi crisi occupazionali ai sensi dell'articolo 35, commi 2, 3 e 4 del T.U.L.Q., nell'ambito di una procedura di confronto e concertazione con le parti sociali interessate e con il coinvolgimento dell'Agenzia regionale, elabora e attua il Piano d'azione sociale raccordandosi con gli indirizzi del Documento di programmazione triennale e del Programma annuale per le politiche del lavoro. Il Piano viene predisposto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro e presentato alla Giunta regionale per la sua approvazione.

2. Il Piano sociale può prevedere:

a) programmi diretti a favorire la riqualificazione ed il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da crisi occupazionali;

b) progetti volti a sostenere, anche finanziariamente, processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati a contrastare crisi occupazionali, nonché incentivi alla trasformazione di imprese in crisi organizzate in forma di società di capitali in nuove imprese cooperative, anche al fine di consentire l'inserimento in qualità di soci di soggetti svantaggiati, di giovani inoccupati e disoccupati e di lavoratori fuoriusciti dal ciclo produttivo;

c) la promozione dell'azione degli enti bilaterali, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;

d) incentivi finalizzati a promuovere l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo da parte dei lavoratori interessati da crisi occupazionali con particolare riferimento alle iniziative nei settori emergenti ed alle iniziative in cui si prevedano potenzialità di sviluppo occupazionale nel medio periodo;

e) incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di lavoratori a rischio di disoccupazione o licenziati a seguito di crisi occupazionali;

f) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;

g) misure volte a favorire la negoziazione di forme di capitalizzazione e di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati, non beneficiari di trattamenti di natura pubblica, diversi dalla disoccupazione ordinaria.

3. In particolare, il Piano sociale, tenendo conto anche della gravità della specifica situazione di crisi occupazionale, provvede ad adottare gli interventi assicurando una precedenza, ai sensi dell'articolo 35, comma 5 del T.U.L.Q.:

- a) alle imprese che, sono entrate in possesso del certificato Alta Qualità del Lavoro dopo aver avuto accesso agli incentivi previsti dal terzo asse di intervento;
- b) alle imprese che, dopo aver ottenuto il certificato Alta Qualità del Lavoro, si sono impegnate a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro in base a quanto previsto dall'articolo 11 del T.U.L.Q.;
- c) alle imprese che hanno ottenuto il certificato Alta Qualità del Lavoro e che si sono impegnate a mantenere i livelli attuali di qualità del lavoro.

4. Il Piano d'azione sociale predisposto da una sola Provincia qualora lo stato di crisi riguardi esclusivamente il suo territorio, viene elaborato sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, e trasmesso dalla Provincia interessata all'Assessore regionale competente in materia di lavoro il quale lo presenta alla Giunta regionale per la sua approvazione. La Provincia attua il Piano approvato dalla Giunta regionale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale competente.

PARTE IX

Orientamento e Formazione

Articolo 32

Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione

1. Gli interventi di formazione di cui al Titolo VII del T.U.L.Q. devono essere predisposti in sede di Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro e nell'ambito del Documento di programmazione triennale per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, stabilizzazione di lavoratori precari anche attraverso la promozione e l'incentivazione di progetti di formazione diretti all'aggiornamento, alla riqualificazione o riconversione delle competenze dei lavoratori;
- b) sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo;
- c) formazione continua, in coordinamento e in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
- d) formazione continua in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;
- f) ingresso ed inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro con particolare attenzione alle donne ed ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione;
- g) incentivazione della formazione a distanza ad integrazione della formazione in aula e della formazione sul lavoro anche mediante progetti formativi legate alla società dell'informazione e alle nuove tecnologie;
- h) incentivazione della formazione, anche a distanza, per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

2. La Regione, al fine di favorire i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e il sistema dell'istruzione/formazione professionale, realizza un sistema di reciproco riconoscimento dei crediti formativi sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e promuove, anche mediante l'attività ed il supporto dell'Agenzia regionale competente:

- a) l'offerta di percorsi formativi integrati;
- b) studi, ricerche e sperimentazione di modelli d'intervento per la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;
- c) la produzione e l'acquisizione di supporti tecnici e didattici;
- d) lo sviluppo dei sistemi informativi;
- e) il trasferimento di buone pratiche e la rimozione degli ostacoli alla partecipazione soprattutto delle persone deboli;
- f) il monitoraggio e la valutazione degli interventi formativi.

3. La Regione promuove e sostiene prioritariamente, nel quadro del sistema di offerta formativa policentrica, il rafforzamento dell'istruzione scolastica regionale attraverso:

- a) interventi per la qualificazione dell'esperienza didattica;
- b) l'ampliamento delle opportunità formative compresi i tirocini formativi e la formazione del personale;
- c) lo sviluppo della programmazione, della valutazione, della sperimentazione didattica;

d) il rafforzamento degli strumenti dell'autonomia scolastica e delle reti partenariali nonché dell'integrazione di essi con il sistema formativo.

Articolo 33

Azioni di sostegno alla formazione

1. Per il perseguimento dell'obiettivo dell'effettiva partecipazione dei cittadini alle offerte formative regionali di cui al VII del T.U.L.Q., la Regione si impegna ad assicurare, nei limiti di disponibilità approvati in sede di programmazione:

- a) la fruizione gratuita delle attività formative e la fornitura dei supporti didattici;
- b) la concessione di borse di formazione;
- c) forme di sostegno economico per i soggetti che svolgono attività di tirocinio;
- d) la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggio per attività formative temporanee fuori dalle sedi di formazione quali i tirocini formativi o di attività di formazione intensiva di tipo residenziale;
- e) contributi per spese convittuali o semiconvittuali;
- f) contributi per le spese di viaggio e vitto ove necessario;
- g) la concessione di assegni di partecipazione.

2. La Regione, nel quadro della programmazione regionale, assicura ulteriori interventi per la rimozione di ostacoli alla partecipazione delle persone che, per condizione fisica, sociale, familiare o culturale, ne siano oggettivamente impediti. Le tipologie e le modalità di intervento sono definite sulla base delle necessità e dei bisogni secondo criteri di efficacia e congruità.

3. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento del reddito effettuato secondo gli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In ogni caso, per accedere ai finanziamenti regionali relativi a qualsiasi attività formativa, gli organismi pubblici e privati devono dimostrare di possedere i requisiti e di ottemperare agli obblighi informativi previsti dalla Giunta regionale.

Articolo 34

Libretto formativo personale

1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, hanno il diritto di richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale vengono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che ne facciano richiesta.

Articolo 35

Albo regionale degli Enti accreditati per lo svolgimento delle attività formative

1. L'Albo regionale dei soggetti pubblici e privati abilitati a svolgere attività formative nel territorio della Regione è articolato in specifiche Sezioni dedicate all'elenco delle:

- a) imprese che ospitano tirocini formativi;
- b) imprese che effettuano assunzioni con contratti di apprendistato o con altri strumenti contrattuali a contenuto formativo;
- c) Agenzie di Lavoro private accreditate per l'esercizio di attività formative svolte nell'ambito di programmi finanziati.

PARTE X:

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

Articolo 36

Il piano formativo individuale

1. Il piano formativo individuale definisce, ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del T.U.L.Q., il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell'apprendista in relazione alla qualifica da conseguire. A tal fine la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali.

2. I Centri per l'impiego territorialmente competenti svolgono, ove richiesto, attività di assistenza all'impresa e all'apprendista per la redazione dei piani formativi. Il piano formativo è poi valutato e validato dagli organi competenti per i diversi tipi di apprendistato individuati dalla Regione.

Articolo 37 ***Il tutor aziendale***

1. Il tutor aziendale affianca l'apprendista, durante l'intero percorso formativo delineato nel piano formativo individuale, per la regolare erogazione della formazione non formale in azienda.

2. Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti.

3. La formazione e le competenze del tutor aziendale sono quelle stabilite dal Decreto del Ministro del Lavoro del 28 febbraio 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le forme di raccordo tra il tutor aziendale e l'eventuale ente di formazione esterno sono previste nel piano individuale di formazione.

5. Nelle aziende artigiane e nelle piccole imprese fino a quindici dipendenti il ruolo del tutor aziendale può essere svolto dal datore di lavoro, purché in possesso delle competenze adeguate richieste esplicitamente per i diversi tipi di apprendistato e per i diversi piani formativi, o da un lavoratore con più di due anni di esperienza nel contesto aziendale inquadrato in un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che l'apprendista conseguirà al termine del percorso formativo.

Articolo 38 ***Certificazione delle competenze e dei crediti formativi***

1. Le competenze conseguite dall'apprendista sono attestate dai datori di lavoro al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale tenendo conto delle attestazioni del tutor aziendale e certificate ai sensi dell'articolo 39 del T.U.L.Q. La certificazione rilasciata al lavoratore è altresì comunicata al Centro per l'impiego competente per territorio.

2. La certificazione della formazione formale esterna è rilasciata al lavoratore dall'Ente erogatore (Poli Formativi, Enti accreditati) e comunicata al Centro per l'impiego competente per territorio. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.

3. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al termine del contratto sostengono presso le Province l'esame per conseguire la qualifica corrispondente al profilo professionale.

4. I lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e possiedono i requisiti richiesti dalle norme regionali vigenti sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la qualifica professionale rilasciata dalla Regione.

PARTE XI:

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO.

Articolo 39 ***Soggetti promotori***

1. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante. In particolare, possono promuovere tirocini:

- a) l'Agenzia regionale e i Centri per l'impiego;
- b) le Province, i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali (con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici);
- d) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
- e) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale ai sensi dell'articolo 41 del T.U.L.Q.;

- f) le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario che esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 3 settembre 2002 n. 21;
- g) le Aziende unità sanitarie locali, nonché le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti;
- h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 17 del T.U.L.Q., nonché i soggetti pubblici e privati accreditati dalla Regione per l'esercizio e la gestione sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6 del T.U.L.Q.;
- i) gli enti bilaterali.

Articolo 40

Durata, limiti quantitativi e coperture assicurative

1. La durata massima dei tirocini non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone diversamente abili.
2. Il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, è stabilito nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 13 del T.U.L.Q.
3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.

Articolo 41

Tutorato e certificazione delle competenze acquisite

1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività ed il datore di lavoro ospitante indica un responsabile aziendale.
2. Le competenze professionali acquisite mediante attività di tirocinio sono certificate dalle strutture regionali di cui all'articolo 39 del T.U.L.Q. ed assumono valore di attività curriculare da riportare sul libretto formativo.

Articolo 42

Sostegno ai tirocini

1. La Giunta regionale può introdurre a favore dei tirocinanti:
 - a) un contributo a copertura, totale o parziale, degli oneri assicurativi obbligatori del tirocinante di cui all'articolo 40 comma 3 del presente Regolamento;
 - b) un rimborso spese a favore del tirocinante;
 - c) un *voucher* formativo per metà destinato all'impresa ospitante.
2. La misura di cui alla lettera c) del precedente comma è destinata preferenzialmente alla promozione dell'occupazione femminile.
3. Resta fermo che ciascuna impresa non può usufruire di incentivi il cui ammontare superi il limite di intensità fissato dall'articolo 2, par. 2 del Regolamento CE n. 1998/2006.

Articolo 43

Monitoraggio e valutazione

1. L'Agenzia regionale monitora i tirocini attivati nel territorio della Regione e a tal fine, con cadenza annuale, presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sulle modalità di realizzazione degli stessi. Sulla base di tale relazione la Giunta regionale adotta disposizioni relative alle sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle previsioni del T.U.L.Q. e del presente Regolamento.

PARTE XII:

MISURE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Articolo 44

Programmazione degli interventi di formazione continua e piani formativi individuali

1. La programmazione degli interventi di formazione professionale continua di cui all'articolo 50 del T.U.L.Q. è adottata su proposta della Conferenza regionale di cui all'articolo 7 del T.U.L.Q., la quale,

tenuto conto delle linee di indirizzo elaborate dall'Osservatorio nazionale per la formazione continua, predisporre specifici piani annuali formativi. Tali piani devono contenere:

- a) la tipologia degli interventi formativi, interni o esterni all'azienda, che si intendono adottare;
 - b) eventuali limitazioni riferite a particolari settori merceologici;
 - c) l'indicazione del numero massimo di lavoratori che possono accedere alle iniziative formative e dei relativi criteri di selezione;
 - d) l'individuazione di specifici requisiti che devono possedere le imprese destinatarie;
 - e) la misura del finanziamento del piano da parte di fondi regionali;
2. Nell'ambito dell'attività di programmazione la Regione promuove la realizzazione di interventi di formazione continua destinati a lavoratori occupati in imprese con meno di 15 dipendenti, lavoratori part-time, lavoratori a tempo determinato e collaboratori a progetto. Il finanziamento di tali strumenti, se di durata inferiore a nove mesi, è integralmente a carico della Regione.
3. Le Province, nell'ambito della Conferenza, partecipano alla programmazione regionale anche con l'individuazione dei fabbisogni formativi del territorio effettuata attraverso i servizi per il lavoro.
4. Per garantire l'effettiva partecipazione agli interventi di formazione continua possono essere previsti, nell'ambito della programmazione regionale, specifici piani individuali. In tal caso la Conferenza individua e propone annualmente l'elenco dei piani formativi individuali con assegno finanziato integralmente da fondi regionali, proponendo al contempo i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari. La Giunta Regionale, su proposta della Conferenza, prevede specifici incentivi al finanziamento privato dei piani formativi individuali senza assegno.

PARTE XIII:

MISURE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE NEI PERIODI DI NON LAVORO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESE.

Articolo 45

Formazione nei periodi di non lavoro

1. Ai soggetti in cerca di occupazione da almeno trentasei mesi, la Regione riconosce un *voucher* formativo che consenta almeno 120 ore di orientamento e formazione spendibile, entro sei mesi dalla data di attribuzione, presso tutti gli organismi accreditati a svolgere attività formativa, ai sensi dell'articolo 41 del T.U.L.Q. A tal fine la Regione provvede a definire le modalità di presentazione delle domande e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione del *voucher*, tenendo conto delle risorse di bilancio. I Centri per l'impiego svolgono attività di informazione e di assistenza per la presentazione delle domande.
2. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali tra Centri per l'impiego e Agenzie formative o di lavoro accreditate, per contrastare i fenomeni di marginalità sociale e sostenere l'accesso alle opportunità formative ed occupazionali dei lavoratori con contratti di lavoro differenti da quelli a tempo pieno ed indeterminato, anche in connessione con il circuito delle imprese ad Alta Qualità del lavoro e con la collaborazione di enti bilaterali.

Articolo 46

Formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa

1. Nell'ambito delle iniziative regionali a sostegno della formazione per la creazione e lo sviluppo di imprese, la selezione ai fini del finanziamento è operata dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, tenuto conto delle indicazioni fornite, con cadenza annuale, dall'Agenzia regionale in relazione ai settori di intervento della politica industriale regionale ovvero considerati di rilievo strategico per lo sviluppo produttivo e la crescita dell'occupazione nella Regione Campania.